

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggio — Comunicazione di una lettera del sindaco della città di Novara — Discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte al Codice penale — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia a sostegno del progetto ministeriale ed a confutazione del progetto dell'ufficio centrale — Risposta del senatore Sclopis, relatore — Replica del ministro di grazia e giustizia — Discorsi dei senatori Di Montezemolo e Siccardi in favore del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. Devo far conoscere alla Camera l'omaggio fatto dalli signori dottori Giovanni Battista Borelli e Antonio Zambianchi di una loro Memoria intorno alla pena di morte nelle sue relazioni colla fisiologia e col diritto.

Debbo anche dar comunicazione di una lettera del sindaco della città di Novara.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del sindaco di Novara, con cui a nome del Consiglio comunale invita i senatori a voler onorare della loro presenza le feste che avranno luogo per l'inaugurazione della strada ferrata da Alessandria a Novara.

Basta avere dato lettura di questa lettera perchè i singoli senatori, i quali vorranno assistere a questa solennità, possano prendere gli opportuni concerti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ALCUNE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL CODICE PENALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge portante alcune modificazioni ed aggiunte al Codice penale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 441-450.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor guardasigilli.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Non intendo entrare per ora nel merito del progetto sottoposto alle deliberazioni del Senato, non intendo addurre per ora le ragioni sulle quali esso progetto si fonda, e neanche voglio difenderlo dalle censure che alcuni gli fecero, e di ingiustizia e di irreligione, le quali accuse, oltrechè mi paiono evidentemente prive di fondamento, furono a mio avviso già bastevolmente confutate dall'ufficio centrale; chè l'avviso di un ufficio composto di personaggi distintissimi e per senno politico, e per ingegno, e per sentimenti religiosi, parmi debba essere tale argomento che mi dispensi da ogni ulteriore giustificazione in proposito.

Non intendo parimente di rispondere alle cose dette in alcune petizioni presentate al Senato da una parte dell'episcopato, e da alcuni individui appartenenti al clero.

Per quanto sia autorevole e rispettabile il voto di quella parte del clero, io non credo tuttavia che le considerazioni sviluppate nelle sue petizioni siano tali da richiedere una risposta.

Dirò solamente che se negli altri produssero quel senso che eccitarono nell'animo mio cotali ragioni, ben lungi che rimanga esclusa la necessità e l'opportunità di questo progetto di legge, esse rimangono ognora più confermate; poichè, ben considerato l'oggetto di quegli indirizzi, ognuno vede che essi mirano a sottrarre gl'individui del clero alle

pene che possono meritare quando essi nell'esercizio delle loro funzioni prendono a censurare le leggi e le istituzioni dello Stato; cosicchè si pretende nientemeno che alla facoltà di poter censurare liberamente ed impunemente le leggi e le istituzioni del paese. Non havvi certamente in questo Consesso chi voglia riconoscere nel clero, ossia negli individui del clero, questo esorbitante diritto di erigersi in censori delle leggi e delle istituzioni che ci reggono; perciò è che io non credo, come diceva testè, di entrare in discorso sulle petizioni; e non mi dilungherò in altre considerazioni per venire immediatamente alla questione per cui ho domandata la parola; vengo cioè a fare alcun cenno preliminare sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale.

Si è con grave mio rincrescimento, o signori, che io non posso acconciarmi a tali modificazioni, e con grande rincrescimento il dico, perchè dal tenore della relazione ben si apprende che l'ufficio centrale fu mosso da sentimenti di conciliazione e di moderazione, dall'espresso desiderio di conservare concordevoli relazioni fra i grandi poteri dello Stato; il qual desiderio è pur quello da cui è mosso di continuo il Ministero. Vorrei dunque poter aderire alle dette modificazioni, ma una prepotente convinzione mi stringe alla contraria sentenza e mi vieta il dipartirmi dal primitivo progetto. Io lo credo in verità più conforme ai principii generali del diritto penale, e più logico e più conveniente.

Le modificazioni proposte dall'ufficio centrale possono ridursi a quattro sommi capi.

Concerne la prima l'alineia dell'articolo primo relativo all'esercizio pubblico dei culti tollerati;

La seconda si riferisce ai termini coi quali dovrebbe formularsi l'articolo secondo;

La terza riguarda l'articolo quinto, ove è detto che non possa servire di scusa al colpevole l'ordine che egli possa allegare d'aver avuto dai suoi superiori;

La quarta finalmente ha per oggetto la berlina e l'ammenda che vogliansi abolire come pene accessorie.

Non parlo di altre più lievi modificazioni che pure risguardano gli stessi articoli, perchè ne parlerò quando essi verranno in discussione.

Quanto alla prima modificazione io convengo in massima coll'ufficio centrale che questo non sia un progetto di legge pel quale si abbiano a determinare i diritti di coloro che professano culti tollerati, e quali debbano essere i confini entro cui debba contenersi l'esercizio di essi culti.

Questa legge è unicamente intesa a modificare e regolare le pene pei reati contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale, e se il progetto del Ministero, mediante l'alineia in discorso mirasse ad alterare in alcuna parte le condizioni attuali dei culti tollerati, se mirasse ad allargare la sfera dei diritti che insino ad ora furono concessi ad essi culti, io pure crederei che non sarebbe veramente il caso di trattarne: in tale supposito si dovrebbe pretermettere così fatta disposizione, od altramente formularla, tantochè non avesse a produrre simili conseguenze.

Ma io credo che questo articolo non adduca alcuna variazione intorno alla condizione dei culti tollerati, credo anzi che nella sostanza non corra gran divario tra il progetto del Ministero e quello della Commissione; solamente che la proposta del Ministero meglio dichiara l'effetto che gli articoli 164 e 165 del Codice produrranno rispetto all'esercizio di essi culti.

La diversità che scorgesi tra il progetto del Ministero ed il progetto della Commissione sta in ciò che il Ministero

vorrebbe dire che « le disposizioni degli articoli 164 e 165 del Codice penale non sono applicabili agli atti spettanti all'esercizio pubblico dei culti tollerati, » — e l'ufficio centrale invece proporrebbe di sopprimere la parola *pubblico*, aggiungendovi infine le parole dicenti: « nei locali a questi culti destinati. »

Quanto alla parola *pubblico* io credo che non possa assolutamente togliersi senza alterare quelle stesse condizioni che non è nell'intenzione del Ministero, e neanche nell'intenzione dell'ufficio centrale di alterare.

E di vero, a fronte della disposizione dello Statuto, per cui si riconosce in tutti i cittadini il diritto di liberamente e pubblicamente adunarsi sotto la sorveglianza dell'autorità politica, non si potrebbe certamente contendere a coloro che professano culti tollerati il diritto di adunarsi all'effetto di esercitare gli atti spettanti agli stessi culti.

Se l'ufficio centrale riconosce che non si possa contendere ai cittadini che appartengono ai culti tollerati l'esperimento del diritto che lor viene assicurato dallo Statuto, non può neanche contendere che tale esercizio possa essere pubblico, pubblico cioè nei termini dello Statuto, ossia con quelle avvertenze e sotto a quelle prescrizioni che l'autorità politica è in diritto di dare.

Qualora si contestasse così fatto esercizio, si verrebbe di necessità a contestare l'esercizio di un diritto che lo Statuto concede e garantisce a favore di tutti i cittadini.

Non credo per altra parte che, riconosciuto questo diritto nei culti tollerati, si venga ad infrangere in qualche modo la disposizione dell'articolo primo dello Statuto, ove è proclamata come religione dello Stato la religione cattolica, perocchè il senso chiarissimo di quest'articolo, il quale vuol essere tuttavia conciliato colle altre disposizioni che seguono, il senso, io dico, chiarissimo di quest'articolo si è che rimangano ampiamente assicurati a favore della religione cattolica i mezzi tutti spettanti al suo esercizio, con quella preminenza che è dovuta alla religione dello Stato, a quella religione che presiede alle solenni funzioni a cui intervengono i poteri dello Stato, e che viene per conto dello Stato pubblicamente insegnata.

Ma se la religione cattolica è la religione dello Stato non ne segue perciò che debbansi perseguire gli altri culti ed angustiare l'esercizio dei medesimi.

La parola *pubblico* essendo adunque perfettamente consentanea alle disposizioni dello Statuto, io non veggo ragione per cui si debba sopprimerla.

Ammesso che debba essere pubblico l'esercizio dei culti, sotto la sorveglianza però, come io diceva, dell'autorità politica, non veggo neppure il perchè si debbano aggiungere le parole: « Nei locali a quest'uso destinati. »

Data la sorveglianza della polizia, per cui il culto tollerato dovrà esercitarsi nei modi, nelle forme e nei luoghi che saranno all'uopo determinati; non è punto necessario che si venga ad introdurre nella legge una disposizione, la quale già trovasi involta nella natura stessa del diritto che non è assoluto, ma sottoposto alle condizioni volute dallo Statuto.

Non credo adunque che possa essere il caso di ammettere nè l'una nè l'altra modificazione, risguardanti l'alineia dell'articolo primo; non la prima, poichè, sopprimendo la parola *pubblico*, si verrebbe in certo modo a far credere che non si possano esercitare pubblicamente questi culti nemmeno coll'assenso, nemmeno sotto la sorveglianza dell'autorità politica; non la seconda, per cui si farebbe menzione dei locali, poichè in tal guisa si renderebbe in certo modo

necessaria una legge all'effetto di determinare le località in cui i culti tollerati potrebbero esercitarsi.

Passando alla modificazione concernente l'articolo 2°, essa consiste in ciò, che a senso del progetto ministeriale la disposizione è diretta contro i ministri del culto che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in adunanza pubblica discorsi contenenti censura alle istituzioni ed alle leggi dello Stato; ed invece l'ufficio centrale vorrebbe allargare il campo della disposizione e comprendere in essa non i soli ministri del culto, ma qualunque funzionario del Governo, qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico.

Io non posso tralasciare l'osservazione che i termini coi quali trovasi espresso l'articolo formulato dall'ufficio centrale probabilmente non condurrebbero allo scopo che l'ufficio, come dichiarò espressamente nella sua relazione, si è prefisso, quello cioè di voler estendere la disposizione ai funzionari d'ogni maniera e di voler ridurre allo stesso livello i ministri del culto che vi sarebbero per ciò compresi.

Stando ai termini coi quali trovasi l'articolo concepito, quale cioè venne formulato dall'ufficio centrale, si potrebbe grandemente dubitare se i ministri del culto debbano esservi compresi.

Ivi si dice: « Qualunque persona rivestita di un ufficio pubblico per parte del Governo » ed in questa locuzione i ministri del culto non sarebbero di certo compresi. Soggiungesi: « Rivestiti di altre funzioni pubbliche di qualunque genere esse sieno. » E quest'altra locuzione pare si riferisca sempre alle persone rivestite di funzioni simili per natura a quelle di cui parlasi in primo luogo, come sarebbe, a modo d'esempio, delle funzioni comunali o di altre funzioni amministrative che vengono affidate dal Governo. E per altra parte ognuno sa che quando trattasi di una legge penale, viene ordinariamente usata una interpretazione assai ristretta. Perciò sarebbe a dubitarsi grandemente se, quando venisse a presentarsi ai magistrati l'interpretazione di quest'articolo, eglino sarebbero per riconoscere i ministri del culto nella stessa disposizione compresi.

Tralascio tuttavia di parlare più distesamente di questo difetto d'espressione, poichè vi si potrebbe forse rimediare, e perchè l'ufficio centrale ha dichiarato espressamente che la sua intenzione è veramente quella di estendere ai ministri del culto le disposizioni della legge. Ma io respingo la modificazione per altre considerazioni. La respingo in primo luogo perchè non la reputo conveniente all'interesse del clero, all'interesse dei ministri del culto. Venendo a confondersi in una stessa ed identica disposizione i ministri del culto ed i funzionari pubblici ne seguirebbe che i ministri del culto si troverebbero collocati nella stessa categoria e pareggiati così ai funzionari del Governo. Ma i ministri del culto sono a mio avviso posti in una condizione molto più elevata, e tale da non essere confusi coi funzionari del Governo; la missione dei primi è tutta divina; quella dei secondi versa unicamente nella cerchia degli interessi mondani. Questa mescolanza adunque, questi pareggiamenti non sono punto convenienti.

In secondo luogo io credo che questa generica comprensione dei ministri del culto e dei funzionari del Governo sia contraria ai veri principii della legislazione penale; ripugna ai principii del diritto penale, non che alle massime di ogni giurisprudenza il voler ridurre allo stesso livello fatti di natura essenzialmente diversa e dai quali è forza che derivino effetti ugualmente diversi. E sono ben distinte fra di loro e per intrinseca natura, e per le conseguenze

che possono produrre, la censura che per avventura si facesse da un funzionario pubblico delle leggi e delle istituzioni dello Stato, e quella che si facesse da un ministro del culto.

I funzionari pubblici, quando pure imprendano a censurare le leggi e le istituzioni dello Stato, non possono produrre gravi conseguenze, non possono cioè dare luogo a gravi inconvenienti.

E non lo possono per più ragioni: primieramente perchè essi si mettono in certo modo in contraddizione con se stessi, quando tenendo dallo Stato un ufficio pubblico, ed avendo una missione dalla legge, si erigono in censori della legge stessa.

Ognuno di leggieri comprende che colui il quale, rivestendo una qualità in forza della legge, si fa a censurare la legge stessa, perde ad un tratto ogni autorità e le sue parole perdono ogni fede.

Secondariamente molti e facili sono i mezzi che il Governo può avere nelle sue mani onde impedire che i suoi funzionari vengano a trascorrere in simili eccessi; e quel funzionario il quale giungesse al segno di farsi censore della legge, certamente non avrebbe facoltà di continuare nel suo assunto. Il Governo indipendentemente da qualunque pena gliene torrebbe l'occasione.

Ma il Senato vede quanto sia diversa la cosa rispetto ai ministri del culto. Questi non imprendono a parlare in nome della legge, della quale si fanno censori; essi parlano in nome dell'autorità divina, e parlando in nome di Dio si trovano in tale condizione da non poter essere contraddetti da alcuno che gli ascolti; quindi è che sono molto più gravi le conseguenze che possono nascere da così fatto genere di censura, la quale a niun patto si debbe confondere colla semplice censura che per avventura si facesse da un funzionario pubblico.

Il Governo per verità non ha fra le mani alcun mezzo, se la legge non glielo somministra, per far sì che il ministro del culto, il quale trascorra nell'esercizio delle sue funzioni a censurare la legge, venga in ciò impedito e represso. Ed il mezzo è appunto quello di stabilire espressamente per legge una penalità contro a simili trascorsi.

Ma l'ufficio centrale fece questo dilemma: o considerate i funzionari del Governo, e le persone aventi un carattere pubblico, non meno che i ministri del culto compresi nella disposizione dell'articolo 200 del Codice penale, ed in questo caso non havvi ragione perchè vogliate conservare una pena maggiore contro dei funzionari e diminuirla rispetto ai ministri del culto, e ciò nel mentre appunto che riconoscete esser molto più grave la colpa dei ministri del culto, che non sia quella dei pubblici funzionari o degli stipendiati del Governo; o considerate che nè i ministri del culto, nè i funzionari del Governo cadano nelle disposizioni dell'articolo 200, ed allora non havvi ragione perchè dobbiate sottrarre gli ultimi a qualsiasi pena; egli è anzi forza che una pena sia loro inflitta.

Rispondo facilmente al dilemma. Io credo che l'articolo 200, ne' suoi termini, non possa riferirsi nè ai funzionari pubblici, nè alle persone aventi un carattere pubblico indipendentemente dal Governo, nè ai ministri del culto che si limitano a semplici censure delle leggi e delle istituzioni del paese, perocchè quell'articolo non riguarda le semplici censure, ma si riferisce ai discorsi pronunziati collo scopo di eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro il Re o le persone della famiglia reale, o contro il Governo. Quando non fuvvi quest'intenzione, quando la censura non fu diretta

a tal fine, quando infine l'intenzione di eccitare all'odio e al disprezzo non risulti dal detto o dallo scritto, allora l'applicazione dell'articolo 200 non può aver luogo.

Io dunque ammetto che realmente i funzionari pubblici i quali si limitassero a censurare le leggi e le istituzioni del paese e non le censurassero coll'intendimento dianzi accennato, andrebbero immuni da pena; e si è appunto per ovviare a che i ministri del culto vadano immuni da pena che il Governo dovette presentare questo progetto di legge.

Ma si dice: perchè i funzionari pubblici dovranno essere immuni da pena? Ed io rispondo: essi non si trovano in condizione uguale a quella dei ministri del culto. Prima di tutto il loro fatto non può dar luogo agli inconvenienti testè indicati; può bene occorrere talvolta che essi sieno nella condizione di dover far parola delle leggi e delle istituzioni dello Stato e quando avvi necessità di far menzione delle leggi e delle istituzioni dello Stato può tollerarsi sino ad un certo punto una censura la quale non sia diretta ad eccitare contro di esse leggi lo sprezzo e l'odio; ma ciò non può aver luogo rispetto ai ministri del culto, i quali, per ufficio loro, per la santità del loro ministero non debbono occuparsi delle leggi dello Stato, ma unicamente dell'insegnamento delle leggi divine, dei dogmi e della morale.

Vi sarebbe pertanto una ragione per non estendere ai funzionari del Governo le pene in discorso, ma quando pur fosse il caso di stabilire una pena rispetto ai funzionari che si facessero lecito di censurare le leggi dello Stato nell'esercizio del loro ministero, forse che vi sarebbe una grande urgenza di provvedere a quest'uopo? Vi sarebbe forse lo stesso bisogno che il Governo riconosca di simili provvedimenti rispetto ai ministri del culto?

L'ufficio centrale ha egli stesso riconosciuto come molti siano stati i procedimenti che si dovettero promuovere per le censure pronunciate dal pergamo contro alle leggi ed alle istituzioni dello Stato, ma è forse occorso un solo procedimento contro alcun funzionario del Governo? Non mi consta in verità che siasi istituito alcuno di tali procedimenti, e facilmente il Senato potrà persuadersi che ciò avverrà di raro, appunto perchè, come ho già avvertito, il Governo ha nelle sue mani, indipendentemente dalle leggi, mezzi sufficienti per ridurre ogni maniera di funzionari al dovere, ed impedire che trascorran al segno di censurare le leggi e le istituzioni dello Stato; e se qualche disposizione legislativa in proposito sarà tuttavia necessaria, si potrà comprenderla tra quelle che daranno argomento alla revisione generale del Codice penale. Ma questa necessità, giova ripeterlo, non esiste per nulla, e non è conveniente che si provveda confondendo insieme due casi affatto distinti, mettendo cioè in un fascio i ministri del culto ed i funzionari pubblici, mentre che l'ufficio degli uni è affatto disparato da quello degli altri.

La terza modificazione riguarda l'articolo 5.

Il Governo credette conveniente d'includere nel progetto la regola che non possano valere di scusa al colpevole dei reati contemplati in questo progetto nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. L'ufficio centrale stimò invece di proporre la soppressione di questo articolo affermando che debba dipendere unicamente dal criterio del giudice il giudicare se una scusa sia o no attendibile, se un ordine dato dal superiore all'inferiore possa o non essere argomento di scusa. Soggiunge che sarebbe un forzare il criterio del giudice quando la legge volesse inter-

venire e dichiarare che un dato fatto, un dato ordine non possa essere ricevuto per iscusà,

Ed io convengo coll'ufficio centrale in massima che non debba la legge discendere all'indicazione di certe circostanze, di certi fatti, i quali possano o non possano servire di giustificazione e di scusa all'imputato.

Riconosco che questo sia un argomento da lasciarsi piuttosto al criterio del giudice che deve proferire la sentenza; ma occorrono certi casi, pei quali io reputo prudente e del tutto conveniente lo stabilire nella legge stessa che un certo fatto, un certo ordine non possa essere invocato a disciolti, perchè troppo ovvia si presenta agli imputati la scusa di avere agito per ordine superiore; e perciò conviene che la legge dichiari essa stessa che non varrà il preteso ordine di scusa per fuggire alle conseguenze penali o per indurre almeno un temperamento di pena.

È questa una disposizione la quale, a senso mio, è anzi diretta a migliorare la condizione dell'inferiore rispetto al suo superiore; perchè, a fronte della legge che esclude la scusa, può l'inferiore più dicevolmente sottrarsi all'esecuzione dell'ordine che potrebbe sottoporlo alla pena; del rimanente, è principio per sè stesso inconcusso che l'ordine del superiore non può servire di legittima scusa all'imputato.

L'ordine del superiore, rispetto all'inferiore, che comprende l'atto punito della legge, non vale che a costituire un complice, non a sottrarre dalla pena un colpevole.

Ma nel caso presente la disposizione dell'articolo 5 è resa anche necessaria dagli articoli 310, 311 e 312 del Codice penale.

Negli articoli 310 e 311 parlasi dei reati che si possono commettere da funzionari pubblici, sia dell'ordine giudiziario, che dell'ordine amministrativo per abuso di autorità e vengono determinate le pene di tali reati.

Quindi nell'articolo 312 così si dispone:

« Qualora le persone indicate nei due precedenti articoli giustificino di aver agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in quel caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine. »

Ora, io dico, se venisse accettato l'articolo 2 proposto dall'ufficio centrale, e si ommettesse la disposizione dell'articolo 5, quale ne sarebbe la conseguenza? La conseguenza sarebbe che i ministri del culto potrebbero allegare ad ogni tratto ordini superiori, e che per analogia sarebbe ad essi applicabile la regola sancita dall'articolo 312, relativamente ai funzionari del Governo.

* Ben vede adunque il Senato che, lasciando aperta tal porta a coloro che vengano censurando le leggi e le istituzioni dello Stato, la sanzione penale riuscirebbe facilmente inutile. Questa disposizione pertanto io la credo giustissima e conforme a tutti i principii della giurisprudenza penale, e quanto mai opportuna, perchè servirebbe a risolvere un dubbio che non potrebbe a meno di sorgere, a fronte di una disposizione così esplicita del Codice penale.

Mi rimane a dire poche parole sulla modificazione riguardante l'articolo 12, per cui si vorrebbero abolire la berlina e l'emenda come pene accessorie.

Dico sinceramente che in principio io stava per non includere quest'articolo nel progetto di legge, per la ragione appunto che sarebbe forse stato più conveniente di rimandare tale disposizione alla revisione generale del Codice penale, perchè allora si potrà armonizzare tutto il sistema penale, e meglio proporzionare le pene ai reati; ma delibe-

rai tuttavia di unirla alle altre disposizioni del progetto, perchè nella Camera dei deputati era già stato approvato un articolo di legge col quale, indipendentemente da qualsiasi altra disposizione, erasi provveduto per l'abolizione della berlina e dell'emenda siccome pene accessorie.

Esistendo già il voto di uno dei rami del Parlamento, il Ministero credette ufficio suo il dover includere in un progetto di legge avente per oggetto alcune speciali disposizioni relative al Codice penale anche il mentovato articolo. Ma ad ogni modo io penso che da questa abolizione della berlina e dell'emenda, come pene accessorie, non possano sorgere inconvenienti, massime che l'abolizione è nel voto di tutti, ripugnando l'applicazione di tali pene alla civiltà presente ed al sentimento comune; e dovendo in conclusione bastare che non si faccia innovazione alcuna nel sistema e nell'economia delle pene principali. Io prego adunque il Senato di volere in questa parte ancora aderire al progetto del Governo.

Non passerò infine sotto silenzio che se il Senato accettasse il progetto ministeriale quale fu proposto, senza le modificazioni proposte dalla Commissione, modificazioni che, amo di ripeterlo, non distruggono la sostanza del progetto, e che io deggio anzi riconoscere dettate da vero spirito di conciliazione e di moderazione, si otterrebbe il vantaggio di vedere più sollecitamente decisa la sorte di questo progetto. Il Senato non ignora, come senza che ne fosse per verità il caso, le passioni vennero concitate per occasione di esso progetto; il lasciar ora la cosa indecisa, il rimandarla dall'una all'altra Camera potrebbe mantenere vivo questo moto delle passioni; ma approvato che fosse il progetto, sancita la legge, io penso che succederebbe tosto la calma. La legge non è tale per sua natura da agitare le passioni.

PRESIDENTE. Il signor senatore Sclopis, nella sua qualità di relatore dell'ufficio centrale, avendo chiesto la parola io debbo accordargliela prima degli altri oratori iscritti.

SCLOPIS, relatore. Era mia intenzione di non prendere la parola in questa discussione, fuorchè al termine dell'esame generale della legge, e così intendeva di fare, sia per diminuire a voi, o signori, il tedio di ascoltarmi troppe volte, sia per aver agio di combinare i vari mezzi di assalto che si sarebbero diretti dai vari oratori contro il progetto dell'ufficio centrale; tuttavia, poichè il signor guardasigilli ha voluto entrare il primo nell'arringa, ed ha opposto alle nostre considerazioni altre considerazioni che possono mettere in luce diversa da quella che dapprima appariva il progetto dell'ufficio centrale, così io credo necessario di cominciare a sottoporre a mia volta alcuni riflessi che valgano, non dirò a combattere o a distrurre i ragionamenti del signor guardasigilli, chè non debbo riputarmi da tanto, ma almeno a porre in miglior luce, in più piena evidenza, quel prodotto di profonde convinzioni, che fu il risultato a cui noi pervenimmo nel nostro progetto e nella relazione relativa.

Io quindi terrò dietro alle tracce del signor guardasigilli, cominciando dal ringraziarlo che abbia reso giustizia a verità, quando riconobbe nelle nostre osservazioni uno spirito di conciliazione che debb'essere naturale in quanti conoscono l'organamento costituzionale, in quanti desiderano che gli esami di leggi non vengano a degenerare in confitti di opinioni sterili.

Non posso ugualmente dividere l'opinione del guardasigilli quale la emetteva sul fine del suo ragionamento, vale a dire che un progetto di legge che desta calori, scemi,

annienti quei calori quanto prima sarà tradotto in piena osservanza.

Me ne duole altamente, lo dico, o signori, che si proponessero progetti di legge che destino calori, che muovano le passioni.

Io credo che la cosa pubblica nostra debba essere condotta con termini tranquilli, autorevoli e tali da escludere i disappunti degli uni, le speranze degli altri, la perturbazione di tutti.

Io lo credo nell'interesse della cosa pubblica, perchè il campo delle discordie, il quale pur troppo è aperto ogni volta che si aprono i vari ordini degli interessi e si chiamano a contrasto gli uni cogli altri, il campo delle discordie diventa una voragine di un governo quando è tradotto in sistema legislativo.

Io deploro grandemente, dico, che si offrano progetti che possono eccitare rancori, esaltamenti, ardori troppo vivi nell'opinione pubblica....

FINELLI. Domando la parola.

SCLOPIS, relatore.... tuttavia non intendo con ciò di fare un'accusa ai proponenti, ne farò un'accusa ai tempi, ne farò un'accusa a tutti quanti scelgono l'occasione forse la meno corripa, a prestare motivi di dissidii per incalorire gli animi, per alienarli e per togliere quel solo mezzo che noi abbiamo di far prendere profonde radici alle nostre istituzioni costituzionali, quello di ravvicinarci tutti ad esse, e quello di renderle ombra protettrice, e non mai gruppo di venti contrari.

Ora, mi farò a tener dietro, come dicevo, all'onorevole guardasigilli, e verrò scorrendo gli articoli del progetto quali erano stati proposti dall'ufficio centrale.

Il guardasigilli comincia per dirvi come non è ammissibile la variazione che l'ufficio centrale intende d'introdurre nell'alinea dell'articolo 1; la quale variazione, come voi sapete, o signori, sta nel togliere le parole « esercizio pubblico dei culti tollerati, » surrogandovi quelle: « esercizio dei culti tollerati nei locali ad essi culti destinati. »

Io non credo necessario davanti a voi, o signori, che certamente avete avuto la bontà di scorrere la relazione che abbiamo dettata, di entrare di nuovo nella serie di quelle considerazioni per cui ci siamo fatti a proporvi quelle modificazioni. Ma debbo riconoscere che io non mi aspettava al ragionamento col quale il signor guardasigilli avvalorò la sua proposizione.

Io dico francamente, o signori, che io non mi aspettava che per dare ampiezza e per allargare i limiti dei culti tollerati si venisse ad invocare l'articolo 32 dello Statuto, il quale è concepito in questi termini:

« Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

« Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia. »

Io debbo confessare che finora non ho mai pensato che con questo articolo si potesse toccare in minima parte alla legislazione dei culti. Io ho creduto finora che la legislazione dei culti da noi era regolata sia coll'articolo primo dello Statuto, sia coll'articolo anteriore del Codice civile.

E veramente il mettere nella stessa linea i culti tollerati con qualunque associazione pacifica di cittadini non so se sia o troppa larghezza o troppa ristrettezza; quello che mi pare certamente si è che ciò non corrisponde all'ordine delle idee che è per lo più seguito in queste materie, e che

mi sembra si ponga in contraddizione collo Statuto medesimo, il quale esordiva con un articolo sui rapporti della religione collo Stato, e delle religioni tollerate verso lo Stato e verso la religione dominante che è la cattolica. Invece in quest'altra parte lo Statuto provvede a che i cittadini, per l'uso della vita, per gli interessi anche politici, si riuniscano e facciano quegli atti i quali sono costituzionalmente leciti. Ma che il legislatore abbia pensato che in ciò intervenisse anche la libertà dei culti è quello che mi pare un po' difficile a provare.

Dico di più: o l'articolo primo dello Statuto è un articolo complessivo, dominante, ed allora noi non possiamo annetterlo all'articolo 32, o l'articolo 32 è un articolo dominante, ed allora io vi dico che avremo una larghezza d'intelligenza nell'esercizio dei culti che sarà tale da disgradarne qualunque sia altro paese dove non siasi posta alcuna limitazione ai culti qualunque essi sieno, perchè se si confonde l'esercizio del culto colla libertà dell'adunanza, dell'associazione, allora qualunque specie di culto coperto da questa facoltà di riunirsi, posto sotto il baldacchino o sotto la quercia, sarà sempre un'associazione di cittadini, e quelli invece d'occuparsi di proporre petizioni al Governo od intendersi pei loro commerci, mireranno a compiere un atto di culto religioso.

Se questa è l'intelligenza da darsi all'articolo primo dello Statuto, io dichiaro di trovarmi affatto in disaccordo colle dottrine dell'onorevole guardasigilli.

Io credo che nella condizione attuale della nostra legislazione politica rispetto ai culti bisogna tener dietro a due principii.

Il primo principio, o signori, è quello di ben distinguere ciò che si chiama libertà di coscienza da ciò che si chiama libertà di culto.

La libertà di coscienza non è scritta nel nostro Statuto, ma essa è acquistata dalla ragione e civiltà presente, è un prodotto di rispetto reciproco, di mente illuminata, indipendente, e di sentimenti veramente religiosi.

La libertà dei culti è un prodotto dell'esistenza dei culti medesimi e dei rapporti che essi hanno col Governo, rapporti modificabili secondo le circostanze, secondo i tempi e secondo i luoghi.

Per conseguenza noi non possiamo invocare meramente il principio di libertà individuale, perchè questa libertà si accordi implicitamente od esplicitamente; nessuno nell'ordine politico o civile può violentare la coscienza del cittadino per domandargli come egli creda di dover pregare Iddio, o quali siano gli aiuti che egli aspetta dall'alto. Ma il Governo che quando si tratta di società che è limitata nelle idee religiose, che ha tendenze religiose, e che per conseguenza è qualche cosa di più a' miei occhi che non un'associazione pacifica e senz'armi fatta in pubblico dai cittadini, il Governo, dico, ha l'autorità allora di dichiarare i rapporti, di stabilire i limiti, di ordinare le cautele.

Nella relazione dell'ufficio centrale noi abbiamo fatto un invito al Governo che qualora credesse che si dovesse in qualche modo modificare l'articolo primo dello Statuto, ne facesse oggetto di una proposta particolare.

Noi abbiamo creduto di dover parlare come uomini franchi con uomini franchi; sono sicuro che la nostra proposta sarà riguardata prudente da tutti quelli i quali non desiderano altro che andar per la maggior onde raggiungere il bene in materia di tanto momento.

Ma poichè il signor guardasigilli ha avuto la bontà di aderire alla nostra idea principale, vale a dire che non si

dovesse cambiare la natura esistente di rapporti politici e civili in materia di culti tollerati, allora io credo che noi dobbiamo ricorrere alla lettera dello Statuto.

Ora la lettera dello Statuto all'articolo primo non è, come si faceva avvertire nella nostra relazione, se non la ripetizione di un analogo articolo che si legge nel titolo preliminare del Codice civile. Vero è che vi è diversità di redazione: nel Codice civile si dice che i culti tollerati sono tali in conformità degli usi e dei regolamenti. Lo Statuto dice che sono tali in conformità della legge.

È naturale, mi pare, il riconoscere che dal momento in cui il Codice civile si era fatti propri gli usi ed i regolamenti in materia di culti tollerati, questi prendano la forma di legge, e quindi ciò che prima era uso e regolamento è diventato implicitamente legge ed è stato riconosciuto come tale nello Stato.

Ammetto che si possano fare delle proposte di modificazione, non ci contraddico in massima, ma credo che qui non sia il caso, chè il porre la parola *pubblico* nell'alinea di cui si tratta sarebbe precisamente il dare una spiegazione che voi tutti facilmente comprenderete, o signori, alla materia di cui si tratta.

Il signor guardasigilli ci ha detto che i culti non si debbano perseguire, nè limitare nei loro esercizi.

Quanto alla parola *persecuzione* sicuramente non è venuta in mente a nessuno di noi, nè credo venga in mente di nessuno de' cittadini del Piemonte: siamo, grazie a Dio, bastantemente illuminati dalla voce della vera religione, e siamo bastantemente inoltrati ne' nostri costumi di civiltà perchè non si possa supporre che ci venga il vezzo di perseguire in materia di religione.

Quanto poi al limitare, qui sta il punto: io mi permetterò di pregare il signor guardasigilli a dirmi se vi possa essere tolleranza se non vi è limitazione; chi tollera, limita. All'incontro la religione dello Stato, il culto preeminente ha il pieno intiero sviluppo nell'ordine proprio delle sue attribuzioni per compiere intieramente lo scopo a cui è diretto, non solo lo scopo intimo suo, ma anche lo scopo accessorio, vale a dire quello di congiungersi cogli atti politici del Governo, colle solennità pubbliche dello Stato.

Invece quando si dice tolleranza, si dice che si restringe la materia in quel tanto che è necessario. E noi, credo, l'abbiamo dimostrato e provato nelle relazioni che i professanti il culto valdese e il culto israelitico non furono negli anni prossimi allo Statuto nè inquietati, nè perturbati minimamente nell'esercizio legittimo del loro culto, poichè anzi vi è un articolo nel Codice penale, col quale si minacciano pene gravi contro chiunque turba nell'esercizio di questo culto i professanti il medesimo.

Tanto meno poi io reputo che ciò sia avvenuto o possa avvenire dopo lo Statuto; ma io credo che l'unire l'idea dell'associazione generale, indeterminata, coll'idea della limitazione, colla tolleranza, sia ad un dipresso il cambiare i fatti, la lettera, lo spirito e l'intelligenza comune ordinaria de' rapporti politici, quali sono stabiliti nell'articolo primo dello Statuto.

Ma, torno a ripeterlo, se il Governo ha questa intenzione, lo dica, anche con qualche maggiore precisione di quello che non abbiamo udito stamane, e con qualche corredo di prove di necessità, perchè non conviene mutare queste cose senza una necessità grave. Allora noi porremo mano all'esame.

Ma frattanto noi, fidi nella vera intelligenza delle nostre leggi costituzionali, fidi nella coscienza generale

del popolo in mezzo a cui parliamo, fidi nell'autorità degli esempi che ci circondano, poichè io credo che non ci sia nè persecuzione, nè abuso dal lato del Governo, noi reputiamo necessario il non dipartirsi per ora dalle parole nelle quali sta concepita questa che è tra le massime fondamentali della nostra legislazione politica.

Vengo ora all'articolo 2.

Il signor guardasigilli dubita che i ministri del culto non siano compresi nell'articolo 200 del Codice penale. Mi dispiace che l'onorevole signor guardasigilli abbia questo dubbio, che lo mette in disaccordo colla giurisprudenza di quasi tutti i tribunali. Io mi sono informato da varii de'primari magistrati che seggono in questa Camera se nel distretto della giurisdizione dei loro tribunali abbiano dubitato che l'ufficio delle istituzioni e le persone dei ministri del culto non fossero compresi nell'articolo 200. E bisogna che io dica che tutti quelli i quali hanno parlato con me mi hanno parlato con quel sorriso con cui si precorre una risposta che accenna ad aver domandato qualche cosa d'inutile. Tutti mi dissero che non vi era dubbio, e che anzi molti casi si erano presentati in cui l'articolo 200 era stato citato testualmente. Può essere che ce ne siano degli altri; nell'elenco de' procedimenti instituiti contro gli ecclesiastici (parlo degli ecclesiastici, perchè tutti questi procedimenti non concernono che i ministri del culto cattolico) in quell'elenco che mi fu favorito dal signor ministro non v'è nessuna indicazione che siasi dubitato che l'articolo 200 non fosse applicabile, anzi anche in quei ragguagli vi sono dei casi in cui si cita l'articolo 200.

Appena io posso capire come questo dubbio che sorge nella mente del signor ministro, e che debbo credere per conseguenza fondato, non si sia interposto per impedire che si facessero de' processi ingiusti.

Poniamo, o signori, che nell'articolo 200 del Codice penale non fossero compresi nè questi reati, nè queste persone, e che si fossero fatti dei processi, e che si fossero condannate delle persone. Ma vi sarebbe contraddizione vera tra il ministero della giustizia e la giurisprudenza! Ora siccome questi processi si fanno dal Ministero Pubblico, il quale è dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, il Ministero Pubblico non andrebbe d'accordo col suo capo naturale, col ministro della giustizia. Allora quelli che sono condannati potrebbero quasi domandare una riabilitazione; perchè, direbbero essi, il ministro stesso riconosce che noi non vi siamo compresi e tuttavia ci avete condannati.

Probabilmente vi saranno de' fatti che il signor guardasigilli vorrà comunicarci e che mi toglieranno dall'imbarazzo; ma, a prima specie, e dietro le informazioni che ho raccolto da tutti i supremi magistrati coi quali ho dovuto parlare di questa materia, non mi sono accorto che ci fosse dubbio alcuno.

Teme il signor guardasigilli che se venisse adottata la proposta della variante, quale fu scritta dall'ufficio centrale, i ministri dei culti abbiano ad adombrarsene ed a tenerselo a disonore, perchè, secondo che egli crede, è un abbassarli e un porli in linea coi funzionari il far loro sentire quel rigore col quale si tratterebbero i semplici cittadini. Io non so se mi faccia una giusta od una falsa idea del sentimento di dignità, ma io credo che la prima dignità in un paese libero è quella di essere eguale agli altri cittadini, ed io penso che nessuno dei ministri del culto, a qualunque confessione essi appartengano, potranno

credersi disonorati quando saranno trattati col diritto comune.

Molto noi abbiamo sentito parlare di diritto comune, di pareggiamento degli ecclesiastici coi laici, quando si trattava dell'abolizione del foro; molto noi abbiamo allora udito a vantare questa eguaglianza di trattamento, che fu tra le cause principali che fecero adottare il progetto di legge.

Ora, sarebbe mai scemata la fede in quei principii che il Senato ha sancito, in quei principii che uno dei predecessori dell'onorevole guardasigilli ha così solennemente propugnato in quell'epoca? Crederemo noi dunque che un ecclesiastico, un ministro di culto qualunque si tenga per da meno nella sua missione quando sia come gli altri soggetto alle leggi? Protesterebbero contro di lui non solamente tutte le leggi, protesterebbe contro di lui la tradizione religiosa.

Io credo quindi che questo timore che preoccupa l'animo del signor guardasigilli possa essere di leggieri dileguato, e confortandolo a non essere così guardingo in questa materia, io lo pregherei di avvertire che noi non abbiamo considerato i ministri del culto nello stretto senso di funzionari; noi non li abbiamo considerati come potessero nel caso previsto operare un reato *sui generis*.

Ci dice l'onorevole guardasigilli: il ministro di culto parla in nome di Dio, la sua parola si riceve come un'autorità ineluttabile, e quindi chi l'ode è spinto a seguirlo e non chiede il perchè; invece quando si tratta di funzionari pubblici, di autorità anche non munite di carattere pubblico, ma esercenti per altro un ministero d'insegnamento sopra i cittadini, allora l'autorità è molto scemata, e non si crede più sopra la parola, ma si cerca il perchè.

Mi pare che anche qui forse la ragione più sottile non è la ragione più vera. Ammetto che le popolazioni religiose abbiano in gran concetto il superiore ecclesiastico, e che ascoltino le parole dal pergamo con quella riverenza che gli è dovuta, ma tuttavia, sapendo che vi può essere luogo al men buono anche accoppiato all'ottimo, che tutto ciò che si dice in certe circostanze si tenga per verità inconcussa, è ciò che non credo nè appoggiato alla ragione filosofica, nè comandato nemmeno dalla religione, perchè io penso che quella religione che ci dice che sia ragionevole il nostro ossequio, quella religione che c'insegna che dove vi è lo spirito di Dio ivi è la vera libertà, quella religione ci chiama ad esaminare intrinsecamente la natura degli obblighi che ci s'impongono verso il nostro prossimo e verso i nostri superiori. Quindi io non ho questo timore che una parola pronunziata dal ministro del culto possa ad un tratto accendere, come farebbe la scintilla, l'esca.

Se non maggiore, egual timore d'inconvenienti io avrei dall'insegnamento pubblico, perchè quando le menti dei giovani si avvezzano, e debbono avvezzarsi, a considerare il maestro come l'uomo il quale insegna verità, di cui egli medesimo si è renduto ragione, allora ci van dietro e seguono con migliore persuasione il dettato del professore.

È lontanissimo da me il pensiero, in un momento in cui difendo il diritto comune, l'equità generale, la parità dei cittadini, il voler fare un rimprovero di classe a chicchessia. Io desidero al contrario che tutte le classi si agguaglino, quando si tratta di penalità, fuorchè quando avvenisse il caso di un reato che si commetta nell'ordine e coi mezzi di una qualità speciale. Ma quando è un reato che può essere comune, quand'è un reato il quale, e per la causa d'onde parte, e per l'effetto cui mira, è eguale in varie circostanze

a varie masse d'uomini, allora io lo prendo nella sua generalità.

Una fortissima considerazione poi, o signori, la quale agì potentemente sull'animo del vostro ufficio centrale, e lo mosse a proporvi queste modificazioni, ella è questa: non entriamo, in un momento in cui abbiamo bisogno di accordo, in disaccordo di classi, in qualificazioni d'individui, in posizioni di categorie.

Il signor guardasigilli ha l'invidiabile inconveniente di essere ancor giovane, e non può vedere, come noi vedemmo già, come udimmo raccontare dai nostri padri, le terribili conseguenze che nacquero in varie circostanze dall'aver collocato in un'apparenza di colpevole chi colpevole non era, oppure di aver costituito in uno stato di sospensione permanente chi aveva ancor d'uopo di essere giudicato per sospetto.

Quando si comincia a fare una categoria in un senso, signori, non dubitate verrà il tempo in cui si farà in senso contrario; la reazione succede sempre all'azione. Fate una legge di circostanza, durerà quanto la circostanza, ma produrrà a sua volta una spinta, la quale vi darà un'altra legge.

Riposiamo sui principii veri, liberali, eterni, contro cui non si può muovere dubbio ed a favore di cui depongono tutti gli esempi: non facciamo categorie di cittadini, non facciamo distinzioni sociali, non facciamone nelle cose favorevoli, non facciamone soprattutto nelle presunzioni criminali.

Passiamo all'articolo 5: dico passiamo all'articolo 5 e non faccio verbo della modificazione della parola *bisismo* invece di *censura*, perchè il signor ministro non ne fece motto. Mi riservo di prendere la parola all'ultima discussione, e se il signor guardasigilli ci favorisce anche qualche schiarimento in proposito, ne terrò gran conto.

Veniamo dunque all'articolo 5.

Il signor guardasigilli riconosce, ed una mente illuminata come la sua ed avvezza alle esigenze del foro non poteva fare a meno di riconoscere che non conviene segnare le tracce al criterio morale del giudice nella valutazione del reato, e che quindi a prima giunta quest'articolo 5, il quale fa da pedagogo alla coscienza, non sarebbe ammissibile.

Tuttavia egli ci dice che vi sono certi casi (credo di aver ritenuto le sue parole, sulle quali mi fermo), vi sono certi casi in cui conviene segnare la via al criterio del giudice.

Io mi adombro, lo dico francamente, o signori, di questi certi casi qualificati; in materia di legislazione criminale io non vedo specialità di casi, quando vi è un principio dominante che parifica tutto. Il criterio debbe esser libero, perchè il giudice è risponsabile nella sua coscienza. Dal momento in cui il criterio più non è libero, è il legislatore che giudica, è un'usurpazione sulla valutazione delle prove che emergono dall'individualità dei processi.

Queste parole poi in certi casi mi han fatto un tristo senso, in quanto che le ho vedute adoperate in uno dei momenti i più miserandi della storia della legislazione, nel decreto del 3 marzo 1810 sulle prigioni di Stato. Allora si disse che vi erano certi casi in cui non si poteva condannare un uomo e non si doveva assolvere; e con questo si apriva la via all'ingiustizia ed all'arbitrio a danno di ciò che doveva essere unicamente consacrato all'autorità del diritto e della coscienza del giudice.

Lasciamo dunque i casi certi ed incerti, prendiamo le regole generali. Ma le regole generali sono temperate dall'autorità degli esempi di leggi analoghe.

Il signor guardasigilli ha avuto la compiacenza di citare gli articoli 311 e 312 del Codice penale, i quali sono così concepiti:

« Art. 311. Ogni ufficiale pubblico, agente od incaricato dal Governo, che eserciti o comandi qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato od il libero esercizio de'suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere; se l'atto arbitrario sarà commesso per animosità o particolare interesse, il colpevole sarà punito colla relegazione, salva l'applicazione delle altre pene nei casi specialmente indicati dalla legge.

« Art. 312. Qualora le persone indicate nei due precedenti articoli giustifichino di avere agito per ordine dei loro superiori, ai quali era dovuta obbedienza, saranno esenti da pena, la quale sarà in questo caso inflitta ai superiori che hanno dato l'ordine. »

Questo concetto, se non pienamente consentaneo ai più comuni principii di legislazione, è tuttavia ragionevole in questo luogo, perchè qui si assolve dalla pena quello che non sarebbe imputabile, e si sottopone alla pena quello che è imputabile.

Ma nell'articolo quale fu proposto dal Governo quest'ultima parte non c'è. Qui si stabilisce una pena contro uno a favore di cui forse potrebbero militare delle scuse, o per meglio dire delle attenuazioni d'imputabilità, ed il colpevole vero scompare.

Abbiate la compiacenza, signori, di ritenere come è concepito l'articolo:

« Non varranno di scusa al colpevole dei reati previsti nei tre articoli precedenti nè la stampa non incriminata del discorso o dello scritto, nè l'ordine del suo superiore, sia esso nello Stato od all'estero. »

E perchè non si è fatta la reversibilità della pena in questi casi come negli altri? Qui viene forzata l'imputazione, poichè si dice che non varranno di scusa, poichè costringete la coscienza del giudice a piegarsi, a che? Ad una proibizione anticipata appunto quando egli è sorretto e dominato dall'apparato delle prove, dalla deposizione dei testimoni, quando si trova in quel terribile cimento di dover rispondere del suo operato davanti ad altro giudice che l'umano.

Dunque un giudice che crederà che un accusato non sia imputabile secondo le regole della legge condannerà un innocente? Possiamo noi ridurre a questi termini? Possiamo noi per desiderio di avere dei colpevoli cercar di scemare la difesa dei cittadini?

Io credo di aver bastantemente dichiarato nella relazione come si debba intendere l'imputabilità.

Non è che io tenga facile l'applicazione di queste scuse, ma credo che sarebbe un esempio unico piuttosto che raro, e lo dico con grande soddisfazione per amore della legislazione attuale, il vedere segnata una traccia di criterio forzato nel giudizio in una materia, la quale è tutta di delicatezza di coscienza.

Quanto all'ultima parte della proposta dell'ufficio centrale, vale a dire dell'abolizione delle pene accessorie, non ripeterò quello che ho già detto.

Un sistema penale è una macchina composta di varie parti, le quali si debbono corrispondere. Queste parti consistono così in disposizioni principali, come in disposizioni accessorie, ma le accessorie sono di gran momento.

Non entro attualmente nel decidere la questione se debbano o no esservi pene esemplari, ma sostengo che non bisogna dare il cattivo esempio di modificare i Codici in

una parte la quale reagisce sul totale, senza esserci fatti capaci della portata di quello che noi decidiamo.

Quanto al pericolo di lasciare ancora questi articoli, mi pare che sia questo quasi tolto, da che vedo i consiglieri della Corona disposti ad impetrare da S. M. concessioni di grazie in tutti i casi dell'applicazione della pena esemplare.

Dunque non vi è pericolo, anche nel sistema del guardasigilli, nel ritardare quest'innovazione. Io porto opinione che sia bene che si riveda il Codice penale il più presto possibile, e che tutto il sistema delle pene si possa riporre in armonia. Non ardirei asserire, a prima fronte, che non si possa mantenere qualche esemplarità. E qui l'autorità di tutti i criminalisti va d'accordo che la pena conviene non sia troppo affittiva nel corpo, ma conviene che sia altamente affittiva nell'opinione; per conseguenza il Senato farà opera degna della sua saviezza nel sospendere il suo giudizio, tanto più che non vi è pericolo che il ritardo torni a svantaggio anche di quegli individui ai quali si sarebbe applicata, a termini del Codice, l'esemplarità.

Ringrazio i miei colleghi della sofferenza che hanno avuto di udire questa prima parte di un lungo ragionamento a difesa del progetto ed invoco la continuazione di questa stessa indulgenza quando mi toccherà di ripigliare la parola dopo esaurita la discussione generale.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendevo, quando ho chiesta la parola sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale, di sollevare una discussione sul merito di esse, sembravami in verità opportuno di attendere per ciò la discussione dei singoli articoli; io non feci che indicare in succinto le considerazioni che inducono il Governo a non accettare le dette modificazioni, ed era mio intendimento di svolger più ampiamente la materia a suo luogo.

Ma poichè l'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha voluto rispondere con maggiore ampiezza alle brevi mie considerazioni, mi permetta il Senato non di seguirlo passo passo nella sua risposta, ma solo di aggiungere qualche ragione per far conoscere almeno che venne traviato il senso delle mie osservazioni.

Dirò anzitutto che io non so comprendere il motivo per cui egli si sia così disteso sull'argomento delle passioni che sollevansi contro a questo progetto, quasi che possa farsi al Governo rimprovero di tale commozione.

Se il Governo, quando sta per iniziare qualche riforma, quando è per proporre alcun progetto di legge, dovesse deporre il pensiero pel solo timore delle calorose discussioni che potrebbero eccitarsi, e delle passioni che potrebbero muoversi, in verità sarebbe a mal partito. Il Governo certamente non darà mai di sua volontà alcuna spinta alle passioni, ma pel timore di esse non tralascierà di compiere al suo dovere.

La colpa sarà sempre di coloro che dalla presentazione di un progetto di legge troveranno il pretesto per sollevare gli animi; a costoro perciò si rivolgerà il rimprovero che muove l'onorevole relatore dell'ufficio centrale.

Osservava quindi lo stesso relatore che l'articolo 32 dello Statuto non potrebbe applicarsi all'esercizio dei culti tollerati; ma io ripeto che esso articolo è assoluto e generico, e non può riferirsi alle sole riunioni politiche; qualunque sia lo scopo delle riunioni, il diritto di riunirsi è innegabile.

Prego bensì l'onorevole senatore Sclopis di voler avvertire che le riunioni, qualunque siano lo scopo, vanno ognora soggette alla sorveglianza della polizia; cosicchè

qualora si trattasse di riunioni aventi per iscopo l'esercizio d'un culto, il quale potesse mirare alla sovversione dei principii sociali, sarebbe l'autorità politica nel diritto e nel dovere di proibirle.

L'opinione adunque dal Ministero espressa sull'applicazione dell'articolo 32 dello Statuto anche alle riunioni aventi per oggetto l'esercizio dei culti tollerati, si accorda col potere che ha il Governo d'intervenire ed impedire gli inconvenienti a cui il preopinante accennava.

Del rimanente io prego il senatore Sclopis di volere porre mente alle conseguenze che potrebbero derivarne qualora si adottasse la formola proposta dall'ufficio centrale rispetto ai culti tollerati: l'ufficio centrale dice che non sono applicabili gli articoli 164 e 165 all'esercizio dei culti tollerati nei luoghi che vi sono destinati; ma quale di ciò la conseguenza? La conseguenza sarebbe che coloro i quali professano un culto tollerato, se ne esercitano gli atti fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati, e così anche fra le proprie pareti, rimangono tuttavia colpiti dagli articoli 164 e 165 del Codice penale.

Vede adunque il Senato quale sarebbe l'effetto della formola proposta dall'ufficio centrale, invece che secondo la formola proposta dal Ministero, che non siano cioè applicabili i suddetti articoli del Codice penale all'esercizio anche pubblico dei culti tollerati, senza alcun'altra indicazione, essendo tuttavia indubitato che quest'esercizio pubblico è sempre dipendente dall'autorità politica, non vi potranno mai essere inconvenienti. Le riunioni non saranno mai comportate, l'esercizio dei culti tollerati non sarà mai concesso, salvo che nei casi in cui saranno perfettamente conciliabili coll'ordine pubblico e coi riguardi dovuti alla religione dello Stato.

Quanto alla seconda modificazione l'onorevole senatore Sclopis fece le meraviglie perchè per parte mia si allegasse che l'articolo 200 del Codice penale non sia applicabile alle censure fatte dagli ecclesiastici, nell'esercizio delle loro funzioni, contro le leggi ed alle istituzioni dello Stato.

Soggiungeva che, avendone egli tenuto discorso con parecchi magistrati, il dubbio da lui presentato li facesse sorridere, ritenendo essi per certo che l'articolo 200 fosse alle dette censure applicabile; e diceva l'onorevole relatore di non saper comprendere come tale non fosse anche il pensiero del Ministero, e perchè mai gli agenti del fisco esitassero a promuovere procedimenti a tale riguardo. Ma io prego l'onorevole senatore Sclopis di avvertire che l'articolo 200 è concepito in termini assai diversi da quelli in cui trovasi espresso il progetto attuale del Ministero.

L'articolo 200 è senza fallo applicabile ai ministri del culto, ma non a quelli che prendono soltanto a censurare le leggi dello Stato, bensì a quei ministri i quali, o coi detti o cogli scritti, tendono ad eccitare lo sprezzo contro il Re o contro la famiglia reale, o contro il Governo.

Ora, altro è la semplice censura, altro è quella censura che ha per oggetto di eccitare l'odio e il disprezzo contro le leggi e le istituzioni dello Stato; e che tale sia il modo col quale viene interpretato l'articolo 200 lo provano parecchi giudicati, dei quali farò un cenno al Senato, e vedrà il Senato quanto sia difficile il poter giudicare se la parola pronunciata dal pergamo sia stata pronunciata coll'intendimento di eccitare il disprezzo contro le leggi e le istituzioni dello Stato, poichè, dovendosi in simili casi istituire un giudice intenzionale, riesce molto facile lo sfuggire alla pena.

Ed infatti, come rilevasi dalla relazione dell'ufficio cen-

rale, su 49 processi che vennero instituiti, 37 o 38 ebbero al esito che gl'imputati andarono esenti da pena, appunto perchè non si rinvenne materia a procedimento; ossia si ritenne che non fosse al caso applicabile l'articolo 200 del Codice penale, quantunque i fatti pei quali erasi avviata l'imputazione, ossia le censure ond'erano accusati quei ministri del culto innanzi ai tribunali, fossero incontestabili. Per cagion d'esempio leggerò una delle varie sentenze che ho qui.

Sentenza del 31 dicembre 1852:

« Considerato che dall'istruzione scritta risulta che le espressioni emesse dal sacerdote Giovanni Giacomo Vesso, parroco di Ronco, ne' suoi discorsi del 27 e 29 giugno passato, si risolverebbero in ben sconvenienti propositi che a popolazione poteva supporre diretti ad eccitare il malcontento;

« Considerato che comunque cotali concetti non si accordino col carattere di un parroco, il quale insegnando la religione ai suoi parrocchiani deve altresì far loro imparare a rispettare il Governo, rispettandolo esso stesso per primo, tuttavia non sono que' propositi tali da poter trarre argomento di vero disprezzo all'autorità governativa, estremo richiesto dall'articolo 200 del Codice penale.

« Dichiaro non farsi luogo, ecc. »

Qui vi è un'altra sentenza che è precisamente negli stessi termini:

« Ritenuto che, sebbene dal complesso delle testimonianze in atti raccolte sembri a tutta prima bastantemente ondata l'imputazione ascritta al sacerdote Giovanni Domenico Garnerò, di avere cioè dal pergamo tenuti propositi diretti ad eccitare lo sprazzo ed il malcontento contro il Governo, analizzando però singolarmente ogni deposizione, non si può a meno di riconoscere che le usate espressioni, per quanto siano riprovevoli nelle attuali politiche contingenze, non sarebbero tuttavia tali da incorrere, a rigore di legge, la sanzione dell'articolo 200 del Codice penale. »

Queste adunque sono le considerazioni sulle quali si andarono i tribunali che pronunciarono le sentenze di non farsi luogo ad ulteriore procedimento. Si ritennero i fatti trovati, ma non si considerò che gli stessi fatti fossero diretti a sollevare il disprezzo contro le istituzioni, contro il Governo, appunto perchè è quasi impossibile, come io diceva, di portare un giudizio a questo riguardo.

È dunque sommaramente difettoso l'articolo 200 del Codice penale, ed è quindi assolutamente indispensabile che una legge provvegga, limitando il reato alla censura, qualunque sia od esser possa l'intenzione dell'autore di essa.

L'onorevole senatore Sclopis diceva che egli non poteva rendersi ragione del perchè si volessero sottrarre al diritto comune i ministri del culto. Richiamò la celebre discussione che ebbe luogo in occasione d'una legge proposta da uno degli onorevoli miei predecessori, dicendo che allora rasi messa in campo la necessità di ridurre i ministri del culto sotto al diritto comune, e che si verrebbe ora ad infrangere questa massima se i ministri del culto venissero sottoposti ad una pena tutta speciale.

Ma io non so per verità come si possa invocare in questa parte il diritto comune.

Se i ministri del culto come semplici cittadini dovessero essere puniti con pene diverse, o con pene maggiori, essi certamente potrebbero invocare a loro difesa il diritto comune; ma qui non si tratta dei ministri del culto considerati come semplici cittadini; non si tratta di fatti che

abbiano commessi come tali, ma di ciò che riguarda l'esercizio dalle loro funzioni.

Ora io domando all'onorevole senatore Sclopis se quando un sacerdote dall'altare predica, e predicando censura le leggi dello Stato, si trovi veramente in quella condizione, nella quale si trovi ogni altro cittadino, o non sia piuttosto collocato in una condizione affatto speciale? Ma se commettendo quel reato trovassi in una condizione speciale, io non veggio come possa giovargli del diritto comune. Si è appunto il diritto comune che in simil caso richiede uno speciale provvedimento, perchè ad una condizione di natura speciale deve necessariamente adattarsi una sanzione anche speciale.

Diceva inoltre l'onorevole relatore dell'ufficio centrale non esservi in ciò alcun pericolo, poichè coloro che odono un sacerdote sanno bastevolmente discernere se egli si contenga nei limiti delle sue funzioni o veramente li ecceda. Egli disse anche più gravi i pericoli che possono derivare dai trascorsi di coloro che attendono all'insegnamento.

Se tutti coloro che ascoltano i ministri del culto, quando o dal pergamo od altrimenti nell'esercizio delle loro funzioni insegnano la religione cristiana, fossero forniti di quei lumi e di quelle cognizioni di cui trovassi fornito l'onorevole senatore Sclopis, il pericolo non sarebbe a temersi nè io verrei a proporre leggi speciali; ma sa ognuno che sulla più parte degli ascoltatori delle prediche, sugli animi di coloro che frequentano le chiese, la voce del ministro che, parlando in nome di Dio, censura una legge, produce un gran senso, e la censura è molto più pericolosa e tale che possono derivarne sinistre conseguenze, tanto che la società civile deve rimuovere ad ogni modo così fatti pericoli. I quali pericoli, checchè si dica, sono certamente maggiori di quelli che procedono dall'insegnamento che si faccia in modo avverso alla legge, o nell'università o nei collegi, perchè quando il Governo sapesse che qualche professore prendesse ad insegnare massime contrarie alle leggi ed istituzioni dello Stato, giova ripeterlo, non mancano al Governo i mezzi ad impedire la rinnovazione di tali inconvenienti.

L'onorevole senatore Sclopis diceva in fine che egli respingeva la proposta del Ministero, quasi che fosse diretta ad impedire quell'accordo che deve esistere, e che noi tutti desideriamo fra i vari ceti dello Stato; ed è principalmente sotto quest'aspetto che egli dichiarava di non poter aderire al progetto del Governo.

In verità io dico che se questa considerazione avesse indotto l'onorevole senatore Sclopis a respingere assolutamente la proposta del Ministero, dovrei conoscere un principio di verità nella sua proposta; ma egli non respinge in modo assoluto il progetto, egli ne riconosce anzi la convenienza e l'opportunità, solamente viene ad estendere la disposizione che vuolsi introdurre pei ministri del culto, ai funzionari del Governo.

Ora io dico: a qual pro questa estensione? Quale maggior vantaggio si potrebbe dedurne? Forse quello di cessare le discordie? Se la proposta del Ministero fosse cagione vera di discordie, anche la proposta dell'ufficio centrale produrrebbe lo stesso effetto. E di vero, crede egli che coloro i quali insorgono contro il progetto del Ministero, perchè si vogliono colpire i ministri del culto, resteranno paghi per ciò solo che ai ministri del culto si vogliano anche aggiunti i funzionari del Governo? No certamente.

Io credo piuttosto che, accettato il progetto del Governo da tutti i poteri dello Stato, ben lungi che la nuova legge

abbia ad esser cagione di discordie, ben lungi di rompere quell'accordo che deve esistere fra le autorità civili ed ecclesiastiche, servirà a renderlo più fermo e stabile. Tolte di mezzo quelle cause continue di eccitazione nelle popolazioni, posto un freno a quella parte che non è la più ragguardevole del clero, la quale insorge di continuo contro le istituzioni dello Stato, sarà vieppiù cimentata la concordia che è nel voto dell'onorevole senatore Sclopis, com'è nel voto di coloro che seggono al banco del Ministero.

Vengo alla terza modificazione concernente le cause di discolta.

Diceva l'onorevole senatore Sclopis che i principii contenuti nel progetto ministeriale potrebbero condurci a certe disposizioni eccezionali, le quali io credo veramente che saranno per sempre sbandite dai nostri Codici, e mi accusava di esser troppo giovane, e di non potere abbastanza comprendere gli effetti e le conseguenze delle temute discordie.

Non so se il rimprovero direttomi dall'onorevole senatore Sclopis mi convenga veramente; potrei dire però che questo difetto tutti vorrebbero averlo (*Si ride*). Ma osserverò quanto al merito che in certi casi vi sono considerazioni speciali, le quali non consentono di addurre a discolta l'ordine dell'autorità superiore.

L'onorevole senatore Sclopis avvertiva esser vero che nell'articolo 312 del Codice penale si fa luogo alla scusa, ma contemporaneamente si sottomette alla pena il superiore dal quale l'ordine sia proceduto.

Ma io alla mia volta domando all'onorevole senatore Sclopis come in questi casi si potrebbe surrogare all'inferiore che contravvenne alla legge il superiore che diede l'ordine della trasgressione; se partire si dovesse salendo dai gradi inferiori ai superiori per giungere al più alto da cui l'ordine fosse per avventura emanato, si potrebbe far conseguire l'applicazione della pena?

Appunto perchè la cosa non sembra possibile è necessario che la legge sancisca che l'inferiore non possa mai essere discoltato quand'anche per ordine altrui egli avesse censurato le leggi e le istituzioni dello Stato.

In conclusione adunque prego vivamente il Senato a voler anche approvare questa parte del progetto ministeriale, perchè io tengo per certo che, ove si accogliessero le teorie generali svolte dall'onorevole senatore Sclopis, lo scopo della legge andrebbe assolutamente fallito, nè vi sarebbe alcuno il quale venisse adducendo all'uopo in discolta l'ordine del superiore.

Nulla aggiungerò sull'ultimo articolo, poichè, come ho già accennato, se insisto per ciò che riguarda la soppressione della pena della berlina e dell'ammenda non è tanto per il merito intrinseco di tale disposizione, quanto perchè vedrei a malincuore che il progetto non potesse venire approvato nel suo intero.

Del resto anche a questo riguardo l'onorevole senatore Sclopis ha riconosciuto come certe esemplarità debbano scomparire dal nostro Codice. Ma se debbono scomparire poco importa che le une scompaiano anche prima del tempo in cui dovranno scomparire le altre. In ciò non vi sarebbe inconveniente.

Io dunque prego vivamente il Senato a volere in questa parte ancora approvare il progetto del Ministero.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine dell'iscrizione la parola spetta al senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO. Signori senatori, la discussione che ebbe luogo finora tra l'onorevole relatore dell'ufficio cen-

trale ed il signor guardasigilli lasciò intatto interamente un ordine di idee sul quale io aveva fissata la mia attenzione per intrattenerne il Senato, ed in ordine al quale io aveva fissati sulla carta alcuni pensieri, di cui non essendo luogo ora a ripetizioni, darò lettura al Senato.

Signori senatori, la proposta di legge sulla quale il Senato è oggi chiamato a portare il suo giudizio, sia per la discussione a cui diede luogo nell'altra Camera, sia pel movimento destatosi a suo riguardo nella pubblica opinione, e rivelatoci per tutte le manifestazioni della parola, delle petizioni e della stampa, ha assunto oramai l'importanza più di questione politica, che di questione legale.

A confermare questa sentenza, ed a meglio accertare il carattere della legge, giova notare come nella relazione del nostro ufficio centrale, ove sedevano egregi magistrati, e scritta da un preclaro giurista, gli argomenti addotti per combatterne alcune disposizioni, e quelli recati per propugnare le modificazioni che la maggioranza dell'ufficio propone, non hanno, per la più parte, radice nelle ragioni del diritto, ma bensì in considerazioni di convenienza, d'opportunità, d'armonia relativa, e di coordinamento.

Di fatti, allorchè l'ufficio centrale, o la sua maggioranza, propone una nuova redazione dell'alinea dell'articolo 1°, esso adduce in ragione il timore che il testo ministeriale possa dar luogo a troppo estese interpretazioni, e « crede, sono parole del relatore, che si adempia ogni voto ragionevole in conformità della proposta del signor guardasigilli, » scrivendo l'alinea come da esso viene proposto.

Quando la maggioranza dell'ufficio centrale propone una diversa formola da essa elaborata per le disposizioni contenute nell'articolo 2, ove ai ministri dei culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza discorsi contenenti censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato, è comminata la pena del carcere e della multa, con aggravamento di pena se la censura siasi fatta per mezzo di scritti, istruzioni ed altri documenti di qualsivoglia forma letti in pubblica udienza od altrimenti pubblicati, l'egregio relatore anzi ogni cosa vuol premessa una dichiarazione di tutto unanime l'ufficio centrale, il quale « riconobbe spettare al Governo il dovere e il diritto di impedire che dai ministri del culto si abusi della parola e degli scritti nell'esercizio del loro ministero per biasimare le istituzioni e le leggi dello Stato. »

Le ragioni poi delle proposte modificazioni egli le deduce dal carattere, che egli trova eccezionale, della legge, dalla natura del reato, nel quale egli non riconosce la specialità che il Ministero e la minoranza dell'ufficio vi scorgono, dall'amore della conciliazione, dalla disparità fra le condizioni in cui versa lo Stato nostro e quelle degli Stati ove tali disposizioni legislative sono in vigore.

I soli argomenti esclusivamente attinti alle dottrine giuristiche sono quelli posti in campo per persuadere la soppressione dell'articolo 5 e dell'articolo 12, i quali sono lungi dal costituire una parte sostanziale della legge.

Non si fa quindi luogo, poichè l'ufficio centrale riconosce unanime la legittimità dello scopo a cui è rivolta la proposta di legge, e la giustizia del principio in cui essa ha fondamento, al prendere in disamina nella discussione generale gli appunti dal medesimo fatti al testo ministeriale, ed i relativi emendamenti proposti; a tal uopo è serbata la discussione degli articoli.

Bensì considerando, come a proposito di questa legge siasi, all'infuori della sfera legislativa, procurato di esagitare gli spiriti e commuovere le passioni, e con quale

ansietà le parti politiche del paese aspettino di vederne dai poteri competenti fissato il destino, gioverà il rendersi conto di questa universale preoccupazione, cercando nello stato della pubblica opinione e nella condizione dei partiti la ragione di questo fatto morale e la portata politica della legge.

Nel condurre in questo campo il mio discorso, nel sindacare le tendenze, le passioni, gl'interessi che si agitano intorno a noi, mi giova l'avvertire che io vado esplorando regioni a cui il legislatore di tanto sovrasta, che la mia parola non potrà qui offendere la più ombrosa personalità, per quanto essa possa riescire esplicita e cruda nella sua schiettezza.

Ora mi consenta il Senato la sua indulgenza se sarò quest'oggi men breve del solito; ma mi è forza gettare anche uno sguardo retrospettivo sugli anni ultimamente corsi, onde irradiare colla ricognizione di alcune cause, relativamente antiche, molti fatti presenti. Intanto io procurerò di non divagare nel vano, e mi affretto a cominciare.

Signori, compievasi ha poco il sesto anno dacchè un Re, al cui nome si commuove ed oscilla ancora ogni fibra del cuore, ascoltando i consigli che a lui concordemente ispiravano perspicuità di mente, grandezza di animo, istinto di gloria e prudenza politica, consacrava con atto solenne gli antichi legami che stringevano i popoli subalpini alla sua stirpe, con dare per base novella alla sua monarchia un patto fondamentale, da cui sovrano e sudditi abbiano a riconoscere per l'avvenire la misura dei reciproci diritti, e la norma dei corrispondenti doveri.

Lo Statuto, formola e pegno ad un tempo del nuovo patto, induceva quindi la necessità di venir modificando tutte quelle parti dell'antico governo, e dell'antica legislazione, che, prodottesi in altre condizioni sociali, ed attinte ad altri principii politici, non potevano coordinarsi col nuovo diritto e coi novelli rapporti che ne scaturivano pel sovrano coi cittadini in reciprocanza, e pei cittadini fra loro.

Lo Statuto, voi lo sapete, o signori, fu un fatto immensamente acclamato, e tanto più benefico, che dalla spontaneità e dalla autorità del largitore veniva rimosso il pericolo di quegli urti e di quelle commozioni che sogliono accompagnare il passaggio da una forma di governo ad un'altra, anche allorquando una simile mutazione è il portato d'una ineluttabile necessità. Mediante lo Statuto la sapienza di Carlo Alberto sostituiva al possibile irrompere d'una disastrosa rivoluzione il pacifico esplicamento d'una semplice evoluzione politica.

Ma, declinata la subitanità e la violenza delle innovazioni, era pur forza il divenire a quei nuovi ordinamenti che traducevano nel fatto i principii consacrati nella legge fondamentale. Qui al bene universale cominciavano non dirò ad opporsi, ma a contrapporsi interessi particolari. Certo non si poteva inaugurare l'eguaglianza civile, senza che venisse in qualche modo detratto al godimento di coloro che erano in possesso o in aspettativa di antichi privilegi. Non si poteva instituire legge e misura certa alle remunerazioni dello Stato pei servizi prestati, senza che i titoli nuovamente stabiliti e determinati rendessero più difficile l'accesso ai premi ed alle onorificenze per alcuni di coloro a cui il favore agevolava in altri tempi la via. La libera esposizione del proprio pensiero diventava per ogni cittadino un diritto, doveva recar qualche turbamento in coloro che nelle cessate condizioni non potevano temere alla pro-

pria parola nè replica, nè contraddizione. E così via dicendo per quanti casi occorresse di portar la riforma negli ordini antichi.

In questo stato di cose si procedette finora dai novelli poteri con tutta discrezione e temperanza; e siccome le riforme avevano luogo successivamente, i particolari interessi da ciascuna di esse disturbati erano in principio una minima cosa, ed il lamento di pochi individui poteva perdersi facilmente nell'assonanza del plauso generale; oltre che, giova notarlo ad onor del paese, la generosità dell'indole ed il sentimento della giustizia induceva, e induce tuttora molti fra i danneggiati a tacere, ed anche a plaudire.

Ma a misura che si dovette tirare innanzi nell'intrapreso cammino, il novero dei dolenti si accrebbe, e per quanto egli sia pur sempre e scarso e minimo rimpetto alla massa benefiziata dalle nuove istituzioni, essi poterono, raggrandellosi, acquistare una certa compagine, e nutrir forse concetti e speranze miranti al ristauero delle antiche fortune.

Accanto a costoro, che il repetio del passato poneva in ostilità contro le condizioni politiche del presente, dovevano naturalmente trovarsi, e noi troviamo coloro che all'opposto estremo avrebbero voluto spingere il futuro. Di fianco ai fautori dell'assoluta monarchia, quelli della democrazia assoluta. Queste due fazioni sono per l'attuale Governo un pericolo, da cui egli deve guardarsi.

Ma per avventura lo scopo di queste fazioni sarebbe pericoloso a confessare, e più che difficile, impossibile a conseguire, qualora le medesime inscrivessero audacemente sulla propria bandiera, sia la parola *regresso*, sia la parola *rivoluzione*; perocchè a custodia del patto fondamentale stanno l'intemerata lealtà del principe e la gelosa vigilanza del popolo che, a troppo lor danno, credetelo pure, o signori, raccoglierebbe un guanto appena gettato.

In tal condizione di cose si produsse un fatto che la storia ci presenta in tutte le fasi politiche analoghe a quella in cui versiamo, e che giova il non lasciare inosservato.

Signori, è natura ed è vanto del reggimento costituzionale il lasciare che si svolgano liberamente, fra i limiti estremi segnati dalla legge fondamentale, tutte le teorie, tutte le massime di governo e di amministrazione, dalla cui applicazione può dipendere la maggiore o minor prosperità dello Stato. Questa libertà di discussione, mentre conferisce alla maturità delle dottrine e delle opinioni, dà origine e vita alle parti politiche, ciascuna delle quali può aspirare al governo della cosa pubblica, qualora le idee da lei rappresentate giungano ad acquistare l'ascendente sugli spiriti e l'assenso delle maggioranze. In questo campo la lotta non solo è lecita e legale, ma essa è bella, onorevole, feconda di buoni frutti.

Or bene, ciò che addivene di frequente nella fase politica in cui versiamo, ciò che appunto ora accade fra noi, gli è che quelli interessi e quelle opinioni politiche che, essendo poste al di fuori dei confini segnati dal patto costitutivo, non potrebbero sollevare nel campo legale il vero loro vessillo, innalzano provvisoriamente, per partecipare alla direzione degli eventi, una bandiera non proscritta e rispettata, sotto la cui protezione si affidano di potere, a momento opportuno, inaugurare nella disputata palestra quei principii e quei divisamenti, ch'essi sono costretti intanto a dissimulare e tenere in serbo.

Ciò che addivene ancora gli è che il nome stesso delle vigenti istituzioni serve in tal caso d'invocazione a quelle

parti politiche appunto, che a null'altro mirano che a falsarle o sovvertirle. Ciò che addiviene per soprappiù gli è che il Governo rappresentativo fallirà al suo scopo e mancherà alla condizione della propria natura, se i poteri che lo costituiscono, e specialmente quello che ha nome di conservatore, non consacrano tutta la loro attenzione, tutta la loro chiaroveggenza a scernere l'elemento perturbatore sotto la mentita apparenza delle parti legali, affinché non venga da esso alterata la sincerità delle istituzioni e compromessa la loro esistenza.

Per adempiere a questo ufficio, o signori, bisogna che il legislatore si sollevi talvolta dalla sfera in cui si dibattono i termini di questa o di quella legge: bisogna ch'egli volga intorno a sé un occhio indagatore per vedere fra il tumulto che sollevasi all'agitarsi d'ogni novella questione, se allo scopo confessato dalle parti in conflitto corrispondano le prevedibili conseguenze degli atti da esse propugnati; bisogna ch'egli sappia rendersi conto se intorno alle bandiere che si fronteggiano si accalchino i veri loro seguaci e difensori, o se con essi si frammetta e rumoreggi quella turba che, non potendo e non osando innalzare la propria bandiera cerca di farsi strada ed usurpare il campo, seguendo i passi e la bandiera altrui. Quella turba alla quale un nostro onorevole collega, alla cui parola danno molta autorità una ricca intelligenza e la lunga pratica delle cose politiche, dava un giorno il battesimo in questa aula, chiamandola il partito dei malcontenti (*le parti des mécontents*).

Signori, questo criterio io mi propongo ora di adoprare a proposito dell'opposizione che contro la proposta di legge or ventilata si è procurato di destare intorno a noi colla stampa, colle petizioni, con tutti i mezzi che la libertà concede alle parti. E comincerò col domandare: qual è lo scopo che si pretende di proseguire cercando di suscitare con tante istanze una seria opposizione contro la proposta di legge in discussione?

Se non erro, le mire proclamate si possono compendiare in questo modo: Conservare alla religione dello Stato la sua inviolabile e benefica autorità, evitando di diminuire l'ossequio e la fiducia del popolo verso i suoi ministri con una legge che specialmente li riguarda e li colpisce: rimuovere ogni causa di nuovi ostacoli ai desiderati accordi colla Santa Sede: fare atto di conciliazione, togliendo di mezzo un lievito di discordia che, dissociando gli animi, scemi o distrugga le forze nostre nel momento in cui le ignote e minacciose eventualità del futuro rendono più necessarie a noi l'unione e la forza. A questi termini io credo possano ridursi i propositi degli oppositori alla legge sottoposta al nostro esame. Io non mi occupo ora degli argomenti coi quali essi la combattono.

Or bene, o signori, diamo un momento, per ipotesi, la vittoria agli avversari della legge, e vediamo se, respinta questa, ne verrebbe per necessaria conseguenza l'asseguitamento dei fini ostentati.

No: respinta la legge, nessuno dei fini proclamati sarebbe per ciò conseguito, ed è facile il dimostrarlo. Non sarebbe più sicura e meglio conservata la fiducia e l'ossequio del popolo verso i ministri dell'altare, perchè questa benefica potenza morale viene ad essi dalla santità dell'ufficio a cui adempiono e dalla esemplarità della vita, e non da cause estrinseche; che anzi, quella fiducia e quell'ossequio andrebbero irreparabilmente perduti qualora il popolo vedesse il sacerdote profanare il santuario, facendolo campo di gare mondane e teatro di passioni politiche.

Ora questo, e null'altro, è ciò che la legge intende di vietare. Ancora, non sarebbe più sicura e meglio conservata la fiducia e l'ossequio del popolo verso i ministri dell'altare, perchè quello che dà autorità e prestigio alla parola che il sacerdote versa dalla cattedra sui fedeli gli è il sentimento della fede e dell'osservanza, che è debito del cristiano verso i dogmi della religione ed i precetti morali da lei armati di sanzione divina: ma siccome la fede dovuta alle verità religiose il sacerdote non potrebbe nè chiederla nè conseguirla, qualora egli entri a parlare di interessi mondani, ne viene che, aperto l'accesso a tali quistioni, lo spirito di controversia compatibile sempre colle medesime, verrebbe facilmente ad estendersi a quelle parti del discorso riguardanti le incontrovertibili verità della religione, e ciò anzi con danno e detrimento di quell'autorità che si vuol conservata alla parola del pastore spirituale.

Ora la legge proposta rimuove anzi il pericolo di quel decremento nell'autorità del sacerdote. E provvida anzi sotto questo aspetto potrà anche dirsi la legge, se si consideri in qual tremenda condizione sarebbe posto il sacerdozio, dove, venendo per somma sventura a prorompere qualche civile conflitto, altri potesse, o con verità, od anche con sola apparenza di verità, apporgli nota d'aver eccitato alla discordia, all'ire ed al sangue da quell'altare o da quel pergamo stesso donde i ministri di Dio han missione di predicare la mansuetudine, il perdono, la pace.

Per questi riguardi risulta evidente che respingendo la legge si ottiene ben altro che lo scopo proclamato di conservare al sacerdote la fiducia e l'ossequio del popolo, e quindi l'autorità ed il prestigio della religione.

Nè meglio giustificabile è l'ostentata speranza di agevolare gli accordi colla Santa Sede, prescindendo da questa legge.

Non vi sembra, o signori, che un tale asserto abbia qualche cosa di offensivo e di odioso verso la Santa Sede? Forse che ella invoca pel clero la facoltà o il privilegio di scomporre e sovvertire l'ordine degli Stati? Forse che essa cessò d'inspirarsi all'oracolo di Cristo, il quale pur rispondeva al Fariseo: date a Dio quel che è di Dio, a Cesare quello che è di Cesare? E poi queste stesse disposizioni legislative che ora si discutono non sono esse in vigore negli Stati a lei più stretti e dalla devozione religiosa e dalle alleanze politiche, senza che mai abbiano dato luogo nè a dissidii, nè a querele?

Certo, tutti desideriamo ed affrettiamo coi voti un giusto componimento delle vertenze insorte fra noi e la Santa Sede; ma tutti sappiamo che qui non è, e non può essere l'ostacolo che ci contende l'adempimento di questo voto; e se la storia della patria nostra ha qualche insegnamento per noi, guardando donde venissero nel secolo scorso gli incagli frapposti a simili negoziati, noi dovremmo pregare ora a desistere da funesti uffizi, non chi spalleggia il Governo, ma coloro che per combatterlo, ostentando il patrocinio dei più sacri interessi, fanno opera segreta affinché non gli riesca il comporli.

Finalmente s'invoca la conciliazione e la concordia, pegno di forza e di stabilità. Ma, o signori, qui occorre un dilemma da cui non so come vogliamo schermirsi gli avversari della legge. Difatti, o la società è già difesa contro i reati contemplati nella proposta legge dalla legislazione esistente, come gli oppositori affermano, e con essi l'ufficio centrale, ed in tal caso questa legge che sostituisce una penalità più mite e temperata a quella che è attualmente in vigore, è tutt'altro che contraria alla conciliazione, e ne sarebbe anzi un pre-

saggio ed un pegno. Ovvero, come il Ministero afferma, la legislazione attuale offre a tal riguardo una lacuna, ed in tal caso non so che specie di conciliazione possa venire dal lasciare la società disarmata ed impotente contro gli assalti delle fazioni nemiche. Se non che nella lingua delle parti politiche le parole non accennano sempre a quello che suonano, e troppo spesso noi abbiamo veduto le sette e le fazioni più torbide ed ambiziose sotto il nome di conciliazione chiedere ai Governi una vera abdicazione, confidando di soffocare nel mendicato amplesso il mal cauto avversario.

No, in questa parte neppure lo scopo di conciliazione proclamato degli avversari della legge non potrebbe essere raggiunto col respingerla.

Dimostrato così come al fine ostentato non corrispondano i mezzi invocati per conseguirlo, vale a dire, la reiezione o quanto ad essa equivale una sostanziale modificazione della legge, rimane a vedere dove tenda e d'onde muova il clamore che si è cercato di destare contr'essa.

Qui però, a scanso d'ogni permalosa interpretazione, mi giova anzi tutto avvertire che quando io mi studio d'apprezzare la situazione delle parti politiche nel paese, e di scandagliarne le possibili intenzioni, non solamente io faccio debita astrazione dalle opinioni che possono manifestarsi nelle aule legislative, ma ben anche da tutte quelle sincere ed onorande convinzioni, dovunque trovinsi, che un galantuomo può e deve combattere quando le crede mal fondate, ma è pur sempre in debito di altamente rispettare. Ciò detto, vengo al mio argomento.

Signori, io vi diceva poc'anzi, ed un più autorevole nostro collega vi diceva, discutendosi, credo, una legge di tariffa, che esiste nel nostro paese un partito, e forse meglio si direbbe, una coalizione di malcontenti; partito o coalizione composto bensì di elementi cozzanti fra loro, ma che si accordano in un desiderio, quello cioè di recar mutazioni nello Stato.

Noi sappiamo che le fazioni onde è composta questa coalizione non potrebbero entrare colla propria bandiera nell'arena politica per promuovervi quelle occasioni in cui talvolta l'audacia, la destrezza, o la fortuna, hanno il sopravvento sulla ragione e sul diritto. Noi sappiamo ancora che le parti estralegali sogliono in tal caso inalberare un altro vessillo, che, come la bandiera dei neutri in tempo di guerra, offre loro il mezzo di dissimulare lo scopo e l'opera a cui intendono, introducendosi in una sfera d'azione a loro vietata.

Ora poi noi vediamo invocati di presente gli interessi della religione, l'onore del clero, lo spirito di conciliazione contro una legge dalla quale è dimostrato, che per nulla vien detratto nè alla religione, nè al clero, nè alla desiderata concordia fra i cittadini.

Noi vediamo accordarsi e far coro in pietose querimonie tali voci che da gran tempo siamo avvezzi a udire esprimere ben altro che sentimenti di pietà e di religione. Noi vediamo in tutte le discussioni politiche a cui dà luogo la nostra forma di governo, farsi interlocutori, proclamandosi organo della religione, tali libelli, ove tutto si può trovare eccetto quello che costituisce lo spirito della religione, la carità.

Non sarà quindi legittimo, non sarà plausibile l'inferire che gli interessi della religione servono qui di bandiera, non solo a quegli austeri intelletti che, assorti nel pensiero della divinità, facilmente s'inducono in una sublime aspirazione a calpestare i diritti e gli interessi delle società

umane, ma ben anco alla turba di coloro che hanno bisogno di nascondere, sotto un manto rispettato, concetti e divisamenti riprovevoli?

Signori, per quanti recano nello studio delle condizioni attuali uno spirito spregiudicato, questo oramai non è dubbio, ma certezza; certezza che già troppo si diffonde nel pubblico, e vi genera ira, fastidio, irrequietezza; germi che saranno un giorno funesti, se non si toglie loro per tempo alimento e vita. Ma continuiamo nel discorso.

Voi già sapete di quali elementi sia composta quella turba, e quali fini si proponga: giova ora l'apprezzarne i calcoli.

Certo i nemici delle nostre istituzioni, il partito dei malcontenti, per usare una parola qui pronunziata, sa molto bene ch'egli non potrebbe levare una bandiera più augusta e rispettata di quella della religione, e ch'è col vestire d'un color religioso tutte le questioni politiche egli potrà forse o mascherare o meglio dissimulare i suoi fini. Egli sa che, studiandosi di mostrare ad ogni momento minacciata ed oppressa la religione, egli saprà riuscire a creare nelle masse, che per buona ventura le sono devote, quella febbrile agitazione da cui le fazioni si lusingano sempre di saper trarre all'uopo un utile partito. Egli sa ancora, che siccome gl'interessi della religione non sono circoscritti fra i limiti dello Stato, ma hanno altrove un centro legittimo, ed hanno in tutte le società ordinate promotori e fautori, dando una pia apparenza alla guerra che egli muove al Governo potrà fosse illudere i lontani, e propiziare all'opera sua quelle influenze e quelle forze che dalla religione s'inspirano. Egli sa finalmente con quali fallacie si possono talora interpretare gli oracoli legislativi per aggirare le moltitudini, abusare l'autorità dei nomi, creare una solidarietà di fortuna fra le opposizioni le più divergenti di tendenza, d'introdurre lo scompiglio ed il disordine negli spiriti e preparar le sorprese.

Tutto questo sa il partito dei malcontenti, ed è ragionevole il credere che sopra tutto questo fa assegno. Ed in questo punto forse egli spera di trarre da un nostro voto occasione per ostentare alle moltitudini giustificata l'imputazione di conculcata religione che egli già scagliava contro gli altri poteri dello Stato: per dipingere al mondo religioso con sinistri colori i pericoli che corre la religione sotto le istituzioni che ci reggono, e concitare contro esse l'animadversione degli animi e l'azione delle influenze e delle forze alla religione devote: per sobillare e travolgere gl'ingenui, a cui si mostrano in nube e forse si promettono consorti, consiglieri e duci là dove le nostre istituzioni non hanno certamente e non possono avere che gelosi custodi, e le parti estralegali giudici severi ed inesorabili.

Ma questi calcoli, io spero, saprà sventare il Senato, e poichè la legge che ora ci è proposta ha fondamento nella giustizia, ed ha per iscopo la difesa dei nostri ordini politici, egli trarrà argomento della sua opportunità dalle considerazioni testè svolte: il Senato giudicherà che se in altre condizioni di tempi e di cose il respingere o il modificare sostanzialmente la legge potrebbe per avventura essere senza danno, oggi un tal voto involgerebbe una pericolosa condiscendenza, e potrebbe riescire a tali, più o men remote, conseguenze, di cui, per conto proprio, mi giova declinare anticipatamente ed apertamente ogni responsabilità.

Ora poi io vorrei chiamare ancora l'attenzione del Senato sopra un altro risultato funesto che tragge seco il dar facile

orecchio e prestare il campo a quelle opposizioni che, nate altrove al soffio d'una calda passione, e mosse all'impulso di parziali interessi, tendono per diretto o per indiretto a porre costantemente in questione i principii del nostro reggimento politico. Un tal fatto ha per risultato indeclinabile il rendere impossibile in Senato a quelli fra i suoi membri che, devoti a quei principii e nei medesimi fidenti, trovano però che il potere esecutivo potrebbe e dovrebbe meglio applicarli e più fedelmente seguirli, di rendere loro impossibile, dico, di costituire quell'utile opposizione da cui il Governo potrebbe venir guidato e costretto nelle vie d'una più sincera e migliore applicazione. Imperocchè fintantochè il principio stesso del Governo sarà minacciato o insidiato, finchè sarà legittimo il timore che le parti estralegali intromesse, benchè trasformate, nella lotta, possano usufruire le eventualità d'una crisi, e sorprendere per mezzo dei loro affidati il potere, nessuno che abbia a cuore la durata delle nostre istituzioni vorrà concorrere a suscitare così fatto pericolo, e tutto quel bene che si potrebbe ottenere da una giusta opposizione sarà sacrificato in previsione dei mali maggiori serbati in tal caso all'avvenire.

Egli è di fatto, o signori, che anche fra coloro che di consueto danno al Ministero un appoggio col loro voto, molti credono ch'egli potrebbe procedere con norme più sicure e maggior sollecitudine nella gestione dei grandi interessi a lui affidati. Così, per venire a qualche esempio, fra coloro che si applaudono di aver contribuito col loro voto a dischiudere una nuova carriera all'attività nazionale, merco il trionfo di quella libertà delle industrie e dei commerci che il Ministero ha il merito di aver proposto e propugnato, molti vorrebbero però che, qualora a suscitare novelle imprese occorran o il concorso, o i sussidi, o il placito del Governo, egli si ispirasse maggiormente a quella prudenza che misura gl'impulsi alle forze, e tien conto non solo dei fatti presenti, ma anche delle probabili eventualità.

Essi temono che dove il principio d'utilità per una parte e lo spirito d'avventura per l'altra vengano ad occupare esclusivamente il campo dell'attività comune, il nostro carattere nazionale, così distinto per la moralità e l'assenatezza che lo temprarono a forza, possa subire nel futuro una funesta deviazione.

Molti ancora, che di buon grado concorrono ad elaborare le leggi che il Governo presenta onde ristorare con novelli tributi l'erario, e provvedere alla economia delle spese merco il riordinamento dei pubblici servizi, lamentano poi che all'opera del legislatore non sempre corrisponda la parte regolamentare affidata al Ministero e la solerzia nei lavori dell'amministrazione. I regolamenti per la riscossione delle imposte sono già noti ed apprezzati, e noterò poi che i ruoli di imposta spettanti allo esercizio 1853 furono in alcuni luoghi distribuiti nel maggio del 1854.

In omaggio alla verità, giovami il fare un'eccezione, ed è pel dicastero della guerra, il quale solo ha compiuto oramai la tela organica da lui promessa, senza che la parte amministrativa sia rimasta a troppa distanza dal concetto legislativo.

A molti ancora fra questi senatori ministeriali disposti...

PRESIDENTE. Prego il signor senatore a non voler qualificare i senatori ministeriali o non ministeriali, perchè tal classificazione, pel senso che può attribuirglisi, sarebbe inconveniente.

DI MONTEZEMOLO. Non ho qualificato alcuno, ho detto in genere.

PRESIDENTE. La prego nello stesso tempo a non voler dare maggior distesa ai ragionamenti che non sono strettamente connessi alla legge che ci occupa.

DI MONTEZEMOLO. Terminerò presto.

SCLOPIS, relatore. Domani spero di poter riassumere tutta la discussione, ed entrare anche nei particolari allegati dall'onorevole senatore Di Montezemolo.

DI MONTEZEMOLO (Continuando)... A molti ancora fra questi senatori disposti pur sempre a dare un voto di ragionata fiducia al Governo, qualora ne vengano opportunamente richiesti, mal torna poi il vedere il Ministero arrogarselo così di frequente per anticipazione, per venire quindi chiedere per l'assunto arbitrio una sanatoria al Parlamento quando questi non ha più intiera la libertà del voto, giugolato quasi dalle necessità che emergono dai fatti compiuti.

Finalmente si vorrebbe che la missione che il Ministero riconosce a se stesso fosse così alta da sovrastare ad ogni passione individuale, così larga da abbracciare tutti gl'interessi e bilanciar tutti i diritti, dimodochè egli potesse dirsi l'espressione, o meglio, l'organo attivo ed intelligente del paese, e non un partito, o la frazione d'un partito.

Ma, giova ripeterlo, nessuno fra quanti amano gli ordini politici attuali, vorrà tentare la conquista di questi desiderati e desiderabili miglioramenti per mezzo d'una seria opposizione, finchè ad essa potranno associarsi altre speranze, o finchè essa potrebbe riuscire a condurre per avventura al potere, non i fautori d'un miglior sistema amministrativo, ma i campioni di un diverso sistema politico.

Per tutte queste ragioni non solo io voterò la legge proposta dal Ministero, ma respingerò pure tutte quelle modificazioni, da cui, certamente, contro l'intento dei proponenti potrebbero avvantaggiarsi quelle parti politiche che altro non cercano col frammettersi a tutte le questioni che qui sorgono e si dibattono, se non una bandiera ed un'arma per combattere senza pericolo il Governo, ed infermare la stabilità delle nostre istituzioni.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Siccardi.

SICCARDI. Signori senatori, io avrò l'onore di sottoporvi alcune osservazioni, e queste saranno essenzialmente legali.

La politica può bene anch'essa esercitare per certi rispetti la sua influenza sopra lo stabilimento di leggi penali, ma in queste dee, a mio avviso, tenersi principalmente la mira alla vera, all'intima natura delle cose, e alle necessità riconosciute della vita civile. Una legge penale, o signori, che fosse unicamente politica, sarebbe il più delle volte una legge funesta.

Io ho letto colla massima attenzione la relazione dell'ufficio centrale, e mentre la trovai in molte parti compita, e rilevai in tutte un'avveduta delicatezza di pensieri e di espressioni, che ottimamente risponde alla speciale delicatezza del soggetto: tuttavia mi è paruto che essa lasciasse alcun che a desiderare sulla vera intelligenza dell'articolo 200 del nostro Codice penale.

Il punto è sostanziale, o signori, perchè, se fosse vero che quell'articolo nell'universalità del suo concetto comprende anche quei casi cui si vuole provvedere col presente progetto di legge, se fosse vero che il Governo trovasi sufficientemente armato colle armi che gli porge l'articolo 200, in verità, o signori, io sarei meno arrendevole dell'ufficio

centrale; e quantunque stia a cuore anche a me la concordia tra i poteri dello Stato, tuttavia dichiaro altamente che non accetterei nè l'articolo 2 proposto dal Ministero, nè quello che vi volle surrogare l'ufficio centrale; per ciò che, dall'un canto io non vorrei abrogato l'articolo 200, e dall'altro non saprei indurmi a fare di una medesima categoria di reati due diverse disposizioni penali.

Ma il fatto sta, o signori, che per quanto si voglia aiutare coll'interpretazione l'ampiezza dell'articolo 200 (il che tuttavia, come ottimamente sapete, non sarebbe consentito dalle regole d'interpretazione in materia penale), quell'articolo non giungerebbe mai a comprendere i fatti cui s'intende di provvedere con questa legge, non giungerebbe mai a colmare compiutamente una lacuna che di presente esiste nel nostro Codice penale.

Io, o signori, accetto di leggieri l'opinione che fu posta innanzi dall'onorevole relatore, che, cioè, l'articolo 200 comprende ogni classe di cittadini, comprende anche gli ecclesiastici. Non mi farò neanche a discutere con esso lui intorno alla significazione da lui attribuita alla parola *Governo*, che si legge in quell'articolo; ma io sostengo, e lo ripeto, che i fatti ai quali quell'articolo si riferisce sono altri da quelli che formano l'oggetto, la materia del presente progetto di legge.

L'articolo 200, o signori, non fu tolto sicuramente dal Codice penale francese, dove realmente questa disposizione non esiste; ma fu tolto invece da un'altra legge pure francese, cioè dalla legge del 25 marzo 1822, nella quale all'articolo 4 fu previsto e punito il reato « d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement. »

L'epoca stessa in cui uscì quella legge, la discussione cui diede luogo nel Parlamento francese, le parole pronunziate dal guardasigilli che la presentava, tutto, o signori, vi renderà palese che non fu mai intendimento di quella legge di vietare una ragionata censura delle leggi o degli atti del Governo.

Eccovi, o signori, le parole che pronunziò il signor De Serre, in allora guardasigilli, da cui appunto la legge del 1822 fu presentata:

« Vous ne craignez point de confondre avec ces infractions (l'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement) la censure légitime des actes du Gouvernement. Il n'est que trop vrai; les lois rendues peuvent être mauvaises, funestes même; il est vrai encore que de bonnes lois peuvent être mal exécutées; et enfin il est de notre droit public que ces erreurs ou d'autres semblables puissent être librement critiquées. »

Chi adunque, o signori, sarebbe colpito dalle disposizioni penali di quella legge? Non certamente il cittadino che, valendosi del diritto di libera discussione si limitasse a fare una temperata censura di una legge o di un atto del Governo; ma sì colui, il quale facendo appello non alla ragione, ma alla passione, esagerasse i fatti, desse loro una fallace apparenza, aggiungesse alla censura od alla critica l'invettiva e la declamazione; colui il quale, invece di discutere e di dimostrare, oltraggiasse; colui che, ponendo in disparte il rispetto che è sempre dovuto ad una legge, ad autorità legittimamente costituita, mirasse al loro sovvertimento; colui il quale abusasse della libertà della discussione, per velare sinistri intendimenti; colui infine, che coll'intenzione e col fatto eccitasse all'odio ed al disprezzo del Governo. Tale fu l'intelligenza, e tale l'applicazione che si diede costantemente in Francia dalla giurisprudenza alla legge del 1822.

Signori, qualunque fosse il senso che l'articolo 200 del nostro Codice penale potesse avere nelle circostanze del tempo in cui esso fu trapiantato nella sostanza del suo concetto, dalla legislazione francese nel nostro Codice penale, è impossibile, se noi vogliamo ora conciliare questa disposizione colla libertà di discussione introdotta presso di noi, e colle nostre libere istituzioni, è impossibile, dico, che per noi si dia a tale articolo un'intenzione più larga di quella che fu attribuita dalla costante giurisprudenza francese nell'intelligenza e nell'applicazione dell'analogo articolo 4° della legge del 1822; senza di ciò, ogni libertà di discussione sarebbe distrutta per noi. D'altronde, la legge stessa sulla stampa non punisce già qualunque critica o censura di una legge, ma l'offesa contro il rispetto dovuto alle leggi, il che è ben altra cosa.

Posti così i veri confini entro i quali si trova circoscritto l'articolo 200 del Codice penale, io domando a me stesso, o signori, se al di là di questi confini, al di là del reato previsto dall'articolo 200, vi sia nulla in questa materia pel legislatore da prevedere, nulla da vietare, nulla da punire. Quanto ai semplici cittadini rispondo francamente di no: e certamente, sotto la denominazione di cittadini comprendo anche gli ecclesiastici che ne sono eletta ed onorevole parte, considerati però come cittadini, cioè nelle private loro relazioni e fuori dell'esercizio del sacro loro ministero; e certo, se un vescovo, a cagion d'esempio, od un parroco tenesse, come privato, un discorso di critica o di censura di una legge, che non rivestisse però i caratteri speciali contemplati dall'articolo 200, oppure stampasse, come privato autore, un libro in cui tale critica o censura si contenesse, quel discorso o quel libro sarebbero protetti dal diritto comune, e la giustizia penale dovrebbe rimanersi da qualunque atto.

Ma, signori, se quel discorso è tenuto dall'altare, o dal pulpito, mentre il ministro del culto promulga e spiega la parola del Vangelo; se quello stampato è una delle scritture con cui il superiore ecclesiastico dà ordini od istruzioni ai chierici inferiori, o ai fedeli; se, insomma, la critica o la censura è fatta nell'atto di esercizio del ministero ecclesiastico, oh! allora, signori, conviene confessare che comincia un nuovo ordine di cose che esce necessariamente dalla norma comune.

Signori! O convien negare ogni fede al ministero ecclesiastico, o è forza il riconoscerlo che la sua parola ha una autorità che niun'altra al mondo può avere; che quella parola trae forza da una missione che, posta all'infuori di tutte le altre, a tutte sovrasta; che non consiglia soltanto od insegna, ma comanda; che non esprime solo un'opinione, ma dà precetti ed impone obblighi; che laddove è proferita non può essere nè discussa, nè contrastata; che finalmente stringe gli animi laddove niuna legge umana può giungere, negli intimi recessi dell'umana coscienza. (*Bene!*)

Signori! Quanto più è venerata, quanto più debb'essere potente quella parola nei confini delle attribuzioni segnate ai ministri del culto dalla loro missione, tanto più importa di provvedere affinché quel confini non siano oltrepassati.

Signori, se ai ministri del culto nell'esercizio delle loro attribuzioni fosse aperta l'arena politica; se all'infallibilità delle verità religiose fosse lecito di accoppiare i troppo fallaci giudizi sopra le cose umane; se col nome di Dio in fronte fosse lecito di trattare, di discutere e di decidere questioni di leggi e di atti governativi, tutto quaggiù, o signori, sarebbe confuso e sconvolto.

Io non vi parlerò certamente di governi teocratici, il cui ritorno io credo impossibile; ma mi sarà lecito il ricordarvi che tutto il bene e tutto il male che in tempi non molto remoti si operò dall'ingerenza presa dall'autorità ecclesiastica negli affari civili, non ebbe sostanzialmente altro fondamento che la potenza, e spesso ancora i trascorsi di quella parola. (*Bravo!*)

Ed eccovi il perchè, o signori, quella critica o censura, la quale non cade sotto la disposizione dell'articolo 200, che è permessa in un paese di libera discussione a tutti i cittadini, che è permessa anche ai ministri del culto come cittadini, possa e debba essere loro vietata allorchè esercitano gli atti del ministero ecclesiastico.

A ciò si provvede in Francia cogli articoli 201 e 204 del Codice penale; a ciò si vorrebbe provvedere presso di noi coll'articolo 2 del progetto di legge che vi fu presentato.

A torto, o signori, secondo me, si disse che quei due articoli del Codice francese erano una legge quasi di circostanza consigliata al legislatore dalle speciali contingenze in cui si trovava; a torto vi si volle riconoscere una legge ispirata alla forza dal timore di pericoli dal suo abuso stesso provocati.

Se ricorro alle discussioni che ebbero luogo nel seno del Consiglio di Stato di Francia; se leggo il rapporto che ne fu steso e che fu letto al Corpo legislativo; se consulto le memorie dei tempi, in verità, o signori, io nulla trovo da cui una tale congettura possa essere avvalorata. Trovo anzi che una ragione, vera in allora come vera in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, perchè fondata sulla natura stessa delle cose, una ragione di convenienza, anzi di necessità sociale guidò la mente dell'imperatore e dei suoi illustri consiglieri.

Se poi considero quegli articoli in sè stessi, io non vi trovo, signori, fuorchè la riproduzione di leggi anteriori, di cui fu di molto temperata la eccessiva severità. Sicchè mi sarà lecito il credere che a quell'epoca l'imperatore non avesse ancora dimesso interamente quello spirito di moderazione nelle cose attinenti al clero, che tanto rifiuse nei felici giorni del consolato, e nei primi e gloriosi tempi dell'impero.

Quello che è certo, o signori, si è che quei due articoli non eccitarono nè allora, nè poi il menomo richiamo nè per parte del clero di Francia, nè dal canto della Corte pontificia, la quale anzi non cessò dall'essere larga di condiscendenze, finchè immensi ed inauditi disastri vennero a precipitare la fine di quell'impero.

Noi quindi accogliendo o piuttosto facendo rivivere molto più temperate, molto più miti, direi quasi imperfette quelle disposizioni, non accogliamo già una legge puramente locale o di circostanza, non ci associamo alle presupposte paure, ai presupposti rancori di chi il primo la promulgò, bensì noi riconosciamo un principio universale ed incontrastabile; noi ci preserviamo dall'assurdo di due autorità che nello stato medesimo si combattono a vicenda sul medesimo terreno; noi speriamo infine che la nostra legislazione cessi di essere meno provvida della legislazione francese e di altri codici che in Italia e fuori imitarono quelle disposizioni e le mantengono.

Le cose che io venni fin qui discorrendo vi faranno palese, o signori, che io non posso acconciarmi all'emendamento proposto sull'articolo 2 dall'ufficio centrale.

Lo dico schiettamente, o signori, a me non piace quell'assimilazione, anche soltanto con la generalità di una formola, anche solo apparentemente, che si vuol fare tra gli ecclesia-

stici ed i pubblici funzionari; senza nulla aggiungere alla dignità degli uni, molto si toglierebbe alla dignità degli altri. A quest'assimilazione resistono l'indole dei fatti, le diverse condizioni delle persone dirimpetto al Governo, e la stessa convenienza.

Dico l'indole dei fatti: ed aggiungerò a questo riguardo poche cose alle considerazioni che ho già accennate.

È impossibile il negare, o signori, che, per quanto possa essere autorevole la parola di un pubblico ufficiale, non arriverà mai a fare nelle coscienze quell'impressione che potrà, che dovrà fare la parola di un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni. La censura in bocca del primo non sarà, nè potrà essere mai che un'opinione; in bocca del secondo sarà una condanna. La censura del primo avrà ordinariamente tanto solo di forza quanto avrà di ragione la censura del secondo; indipendentemente anche da ogni ragione, avrà una forza tutta speciale ed incomunicabile dal carattere di chi la profferisce.

Dissi che resiste anche la diversa condizione delle persone dirimpetto al Governo; se un funzionario pubblico confondendo i diritti che ha come cittadino cogli obblighi che tiene come pubblico ufficiale, si permettesse la censura di una legge, egli sarebbe sicuramente sospeso o destituito; e per tutti i fatti i quali non fossero abbastanza gravi per cadere sotto la sanzione dell'articolo 200, certamente lo sfregio di una destituzione, di una sospensione, sarebbe pena più che sufficiente.

Quanto agli ecclesiastici, questa considerazione non è applicabile, perchè non possono essere nè creati, nè dimessi dal Governo.

Resiste, per ultimo, anche la convenienza.

Io non credo, o signori, che vi sia un solo ecclesiastico il quale consenta di essere assimilato ad un pubblico ufficiale qualunque.

Il più umile dei chierici consentirà forse di non mettersi nè al di sopra, nè al di sotto degli impiegati civili, ma vorrà sempre essere qualche cosa di diverso; e con ragione. Le due missioni sono fra loro intieramente distinte come per l'origine, così pei mezzi e per lo scopo.

Io non credo, o signori, che il clero ci saprebbe molto buon grado del pietoso artificio di una formola, la quale, d'altronde, se metterebbe un po' di velo sopra di questa legge, un tal velo però sarebbe tanto trasparente, che coprirebbe niente affatto.

Poi, gli è meglio, quando si vuol fare, quando si ha ragione di fare, gli è meglio, dico, anche per la dignità del Parlamento, il dirlo schiettamente.

Io non posso nè anche accettare la parola *biasimo*, in luogo della parola *censura*. Quanto a me, o signori, io avrei senza esitazione accettato la parola *critica* adottata nel testo francese. Si disse che vi può essere anche una critica favorevole, una critica che non sia di riprovazione; ma il luogo stesso in cui sarebbe stata collocata questa parola avrebbe spiegato abbastanza in quale significazione si fosse intesa dal legislatore.

Ad ogni modo, la parola *censura* toglierà ogni specie di dubbio.

Che cosa si farebbe col surrogarvi la parola *biasimo*? Se ne trarrebbe al certo la conseguenza che la censura è impunita; il che basterebbe a rendere quasi intieramente illusorio lo scopo della legge.

Aggiungasi che, se sono abbastanza certi e determinati i caratteri che distinguono la censura dal reato di eccitamento all'odio ed al disprezzo contro del Governo, pre-

visto dall'articolo 200, vaghi, incerti, indeterminati, indefiniti, e quasi indefinibili sono quelli che distinguono la censura dal biasimo; sicchè non si farebbe altro che aggiungere difficoltà ad una materia già troppo sottile e difficile per sè stessa; non si farebbe altro che imbarazzare vieppiù la mente e la coscienza del giudice.

L'ufficio centrale che modificava l'articolo 2 del progetto fu conseguente a sè stesso, proponendo la soppressione dell'articolo 5.

Io che accetto qual è l'articolo 2 sarò a me medesimo coerente opponendomi alla soppressione dell'articolo 5.

Dirò a questo riguardo brevi parole.

Signori, quando una circostanza è tale che nell'infinita varietà dei casi che si possono presentare può o non può escludere od attenuare l'imputabilità di un fatto soggetto a legge penale, allora il legislatore opererà saviamente lasciando l'apprezzamento al giudice, o con un'espressa disposizione od anche col silenzio.

Ma quando una circostanza è tale che in nessun caso, in nessuna contingenza può od attenuare od escludere l'imputabilità dirimpetto alla legge ed ai tribunali, allora il legislatore farà saviamente col dichiararlo anticipatamente.

Questa dichiarazione, o signori, è un avvertimento che può essere anch'esso freno ai delitti; e così operando, il legislatore non si scosta punto da quel carattere di generalità che appartiene all'ufficio della legge.

Gli esempi di questa legislativa esclusione di circostanze attenuanti non sono insoliti nella nostra legislazione: io ne addurrò alcuni, non al certo per analogia di fatti, ma per conformità di principii.

Per esempio, la legge non volle che una circostanza qualsiasi, per quanto gagliarda fosse l'impressione ch'essa potesse destare nell'animo del colpevole, valesse ad attenuare l'enorme reità del parricida; ebbene, ella dichiarò espressamente il parricidio inescusabile.

La legge rese l'obbligo della subordinazione militare talmente stretto, talmente assoluto, che non volle che mai la provocazione valesse ad escusare il provocato che avesse offeso il provocatore: che cosa fece la legge? Dichiarò anticipatamente che in fatto d'insubordinazione la provocazione non sarebbe mai considerata come circostanza attenuante.

Io potrai citare altri esempi; ma questi basteranno, io credo, al mio assunto.

Or bene, o signori, io non so prevedere alcun caso in cui l'ordine di un superiore ecclesiastico, dentro o fuori dello Stato, possa escusare un cittadino dall'aver disobbedito alle leggi del suo paese.

Una considerazione di prudenza, di politica convenienza viene a conforto di una ragione di giustizia e di pubblica difesa. Signori! Se l'ecclesiastico inquisito potesse legalmente invocare a sua discolpa l'ordine del suo superiore ecclesiastico, fin dove salirebbe, o signori, fin dove dovrebbe talora salire l'indagine giuridica? Chi sarebbe posto in causa? Quell'ordine, da chiunque fosse emanato, diverrebbe necessariamente l'oggetto di una pubblica discussione; diverrebbe inevitabilmente l'oggetto di una sentenza. Piaciavi considerare per un istante, o signori, quali in certe congiunture potrebbero essere le conseguenze, massime nell'opinione pubblica, di quelle indagini, di quelle discussioni, di quelle sentenze!

Mi si dirà che questi casi non avverranno. Lo spero, o signori, anch'io, ma confiderò tanto più che non avverranno quanto più avrete provveduto affinchè non avvengano.

Signori! Io accetterò col mio voto questa legge la quale nulla togliendo assolutamente al libero esercizio del ministero ecclesiastico, al libero compimento dell'ufficio dei ministri del culto, non tende in sostanza, che a preservarli dall'assumere, coll'eccederne i confini, una responsabilità che essi non debbono avere e che incontrerebbero infallibilmente quando trascorressero nella regione, loro vietata, della politica.

Questa legge è, a' miei occhi, un breve passo, ma è un passo a quel sistema di piena indipendenza che ciascuna delle due potestà debbe avere nella cerchia delle sue attribuzioni, e che nessuna delle due può conseguire se non rispetta l'indipendenza dell'altra; problema difficile e che aspetta forse il suo scioglimento da un sistema di libertà gradatamente e sinceramente applicato alle vicendevoli loro relazioni, circondato, finchè dura quest'epoca di transizione e di conflitti, da temperate ed opportune cautele.

Signori, in sostanza io credo che questa legge non è disutile nè al clero, nè alla religione.

Se vi ha forma di governo, o signori, in cui più importi che l'autorità ecclesiastica si astenga da ogni ingerenza politica, quella è certamente la forma del governo rappresentativo; in questa specie di politico reggimento, come ottimamente sapete, l'influenza politica passa con vicende più o meno rapide dall'uno all'altro partito.

Se il partito che domina si fa appoggio del clero, quel partito, governando, semina odii per sè e pel clero.

Quando poi quel partito cade, il clero viene necessariamente trattato come si trattano in politica i partiti vinti; e tra questo continuo innalzarsi e cadere del clero, tra il dominare e l'essere dominato, tra l'opprimere e l'essere oppresso, in queste incessanti vicende di favori e di odii, difficil cosa è, o signori, che le fondamenta della religione non ne rimangano grandemente scosse ed alterate. Quando in vece la religione parla il suo vero linguaggio, quando splende della vera sua luce, quando è scevra d'interessi di setta e di parte, oh allora, siatene certi, o signori, la religione piace a tutti. (*Applausi generali*)

**PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DELL'ENTRATA PEL 1854.**

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare a nome del ministro delle finanze un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati avente per oggetto l'approvazione del bilancio attivo dallo Stato per l'anno 1854.

PRESIDENTE. Do atto al ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge.

La discussione sarà continuata dimani alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.